

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

LXXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE JERVOLINO ANGELO RAFFAELE

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	785
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	785
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Variazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie, servizi di portalettere e relativo personale (3219);	
BIMA: Riapertura dei termini previsti dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, per quanto riguarda la successione del coniuge o dei figli di titolari di uffici locali della Amministrazione delle poste e telecomunicazioni (2630)	
COLITTO: Valutazione del servizio prestato nelle ex ricevitorie postelegrafoniche ai fini della progressione in carriera. (2863)	786
PRESIDENTE	786, 791, 792, 793, 795 796, 798, 802, 803, 804, 805, 806 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813 814, 816, 817, 818, 820, 821, 822
DE BIAGI, <i>Relatore</i>	790, 792, 793, 798, 806
ZANIBELLI	790, 791, 794, 803, 804, 806 809, 812, 813, 814, 816, 819, 822
CECCHERINI	790, 794, 803, 805, 806 808, 809, 810, 816, 821
MATTARELLA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>	791, 792, 793 794, 795, 803, 804, 805, 806, 807 808, 809, 811, 818, 820, 821, 822

	PAG.
COLASANTO, <i>Relatore</i>	791, 792, 793, 794 796, 798, 802, 803, 805 807, 808, 811, 812, 817
BOGONI	791, 792, 794, 805, 819
FRANCAVILLA	794, 803, 804, 805, 806, 807 808, 809, 816, 818, 820, 821, 822
BIMA	794, 807, 808
BENSI	795, 803, 805, 822
TROISI	803, 805
MENOTTI	804
GATTO	805, 808
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	813
PINTUS	817
DUCCI	822

Votazione segreta:

PRESIDENTE	822
----------------------	-----

La seduta comincia alle 9,45.

BIMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Farinet e Spadola.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della odierna seduta, i deputati De Capua, Pigni, Ceccherini e Scalia sostituiscono rispettivamente i deputati Cappugi, Simonini e Vigo.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

Seguito della discussione del disegno di legge: Variazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie, servizi di portalettere e relativo personale. (3219); e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Bima: Riapertura dei termini previsti dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, per quanto riguarda la successione del coniuge o dei figli di titolari di uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (2630); del deputato Colitto: Valutazione del servizio prestato nelle ex ricevitorie postelegrafoniche ai fini della progressione in carriera. (2863);

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

« Variazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie, servizi di portalettere e relativo personale »; delle proposte di legge del deputato Bima: « Riapertura dei termini previsti dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, per quanto riguarda la successione del coniuge o dei figli di titolari di uffici locali della Amministrazione delle poste e telecomunicazioni; del deputato Colitto: « Valutazione del servizio prestato nelle ex ricevitorie postelegrafoniche ai fini della progressione in carriera ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella precedente seduta del 4 dicembre ultimo scorso fu nominato un Comitato ristretto, con l'incarico di coordinare gli emendamenti, al fine di snellire la discussione in questa sede. Il Comitato ha ultimato i suoi lavori per quanto riguarda gli emendamenti al disegno di legge n. 3219 e, prima di passare all'esame degli articoli, desidero rivolgere un vivo ringraziamento ai componenti del Comitato stesso, per il lavoro assiduo e faticoso al quale si sono sottoposti, lavoro che è andato al di là delle mie aspettative.

Spero che ciò sia di auspicio per una rapida e concorde conclusione dell'opera iniziata.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, l'esame degli articoli avviene sul testo governativo.

Do lettura dell'articolo 1:

« Gli articoli 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono sostituiti dai seguenti: — Art. 7. — « A ciascun ufficio locale è preposto un direttore coadiuvato in modo continuativo da uno o più supplenti.

Nei casi di assenza o di impedimento del direttore dell'ufficio, il supplente delegato assume di diritto la reggenza dell'ufficio previo accertamento dello stato di cassa; nei casi di vacanza o qualora si preveda che l'assenza o l'impedimento debbano protrarsi per oltre sessanta giorni continuativi, la reggenza è assunta previo passaggio di gestione.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche quando l'impedimento derivi da incarico, previsto dalle norme vigenti, presso gli organi collegiali dell'Amministrazione o presso il consiglio d'amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

A ciascuna agenzia è preposto un titolare. Per i casi di assenza, impedimento o di altre necessità, il titolare di agenzia viene sostituito o coadiuvato da un coadiutore da lui nominato, con l'approvazione del direttore provinciale competente.

Durante l'assenza del titolare di agenzia per congedo o aspettativa per infermità o per incarichi o distacchi, di cui al comma terzo del presente articolo, la reggenza, per i primi novanta giorni, è assunta dal coadiutore il quale esplica il servizio sotto la responsabilità diretta del titolare. A questi è corrisposta una indennità, per ogni giornata di assenza, nella misura di un trentesimo del trattamento economico mensile iniziale relativo al coefficiente 153 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Tale indennità è pagata al coadiutore. Durante i giorni in cui l'Amministrazione corrisponde al titolare l'indennità, viene sospeso il contributo per il coadiutore, ragguagliato in ore di straordinario, previsto dall'articolo 28, secondo comma.

Dopo novanta giorni di assenza del titolare nei casi previsti dal comma precedente, qualora si preveda che il titolare non possa riassumere entro breve termine la gestione dell'agenzia, la reggenza continua previo passaggio di gestione. La reggenza è altresì assunta di diritto dal coadiutore, previo passaggio di gestione, nei casi di sospensione del titolare, di collocamento in aspettativa per motivi di famiglia e di vacanza dell'agenzia, salvo, per quest'ultimo caso, quanto è disposto nell'articolo 16. In tale eventualità spetta di diritto al coadiutore reggente, dalla

data del passaggio di gestione e per la durata di questa, il trattamento economico iniziale di cui al coefficiente 153 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre l'indennità di cui all'articolo 50 ed il compenso per i servizi accessori di cui all'articolo 28, primo comma.

Il coadiutore, che, previo passaggio di gestione, abbia compiuto almeno un anno di effettivo servizio come reggente dell'agenzia, può assentarsi dall'ufficio per non più di trenta giorni complessivi con la preventiva autorizzazione della direzione provinciale. Può essere consentita una ulteriore assenza per malattia per un periodo complessivo non superiore a tre mesi in un anno, oltre il quale viene esonerato dall'incarico. Durante le dette assenze, spettano al reggente il trattamento economico previsto dal sesto comma del presente articolo, il compenso e il contributo di cui all'articolo 28.

Il reggente assente è tenuto a farsi sostituire, sotto la sua diretta responsabilità ed a sue spese, dal coadiutore.

Qualora la reggenza dell'agenzia sia assunta dal coniuge o dal figlio non coniugato o da un parente o da un affine entro il secondo grado del titolare con lui convivente, le indennità ed il trattamento economico dovuti al coadiutore reggente sono ridotti della metà, salvo i casi di assenza del titolare per aspettativa per motivi di famiglia o di vacanza dell'agenzia.

Quando si debba far luogo al passaggio di gestione, ai sensi dei precedenti commi, e non sussista la possibilità di provvedere in base alle disposizioni contenute nei commi stessi, ovvero ricorrano particolari motivi che giustificano di provvedere diversamente, il direttore provinciale ha facoltà di affidare la reggenza:

a) negli uffici locali, ad un supplente ad un impiegato di ruolo;

b) nelle agenzie, ad un coadiutore cessato dall'incarico non per sua colpa, ed, in via subordinata, ad un supplente o ad un impiegato di ruolo.

Il provvedimento del direttore provinciale deve essere immediatamente comunicato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

I recapiti sono concessi in base a convenzioni che ne stabiliscono le condizioni e le modalità.

Alle ricevitorie è addetto un ricevitore e ai posti di portalettere un portalettere, con

le norme di cui alla sezione VI del presente decreto ».

Art. 9. — « I posti di direttore di ufficio locale sono messi a concorso non oltre un anno dalla vacanza; i posti di titolare di agenzia e di ricevitoria ed i posti di portalettere sono messi a concorso o assegnati senza concorso non oltre l'anno dall'accertamento della disponibilità di essi.

Il concorso è unico per tutte le agenzie e per tutti gli uffici locali di ciascun gruppo ».

Art. 10. — « Per partecipare ai concorsi di cui all'articolo 8 occorre:

a) per gli uffici locali dei gruppi *A*, *B* e *C*, che il concorrente abbia da almeno cinque anni la direzione di altro ufficio locale e rivesta la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo pari o inferiore di non più di due gruppi;

b) per gli uffici locali di gruppo *D*, che il concorrente abbia la qualifica di direttore di ufficio locale e sia stato titolare di ufficio locale o di agenzia almeno per tre anni complessivamente;

c) per gli uffici locali dei gruppi *E* ed *F*, che il concorrente abbia almeno tre anni di servizio, comunque prestato, in qualità di direttore di ufficio locale, di titolare di agenzia o di supplente. Se il servizio è stato prestato nella sola qualità di supplente, i tre anni si computano a decorrere dalla data di iscrizione nell'albo nazionale o nel quadro di riserva;

d) per le agenzie, che il concorrente rivesta la qualifica di titolare di agenzia o di supplente o di coadiutore ed abbia una anzianità di almeno due anni come titolare di agenzia, ovvero di almeno tre anni complessivamente nelle altre qualifiche.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Non è ammessa la partecipazione di direttori di ufficio locale a concorsi per uffici locali di gruppo inferiore a quelli di cui siano titolari ».

Art. 13. — « L'assegnazione agli uffici locali ed alle agenzie dei vincitori dei concorsi di cui all'articolo 10, ha luogo in base alla graduatoria di merito e seguendo l'ordine di preferenza delle sedi che ciascuno di essi è tenuto ad indicare.

Coloro che non accettino gli uffici richiesti e loro assegnati, o che siano dichiarati di ufficio rinunciatari per non avere raggiunto nel

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

termine prefisso la sede accettata, non possono, per un triennio dalla data di assegnazione, partecipare ad altri concorsi.

Il concorrente che per due volte consecutive rinunci all'ufficio assegnatogli o ne sia dichiarato rinunciataro, è escluso da successivi concorsi per la durata di un quinquennio ».

Art. 14. — « I posti di titolare di agenzia sono assegnati senza concorso, sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali, con provvedimento del direttore provinciale:

a) al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti, o adottati da almeno quattro anni, del titolare deceduto o dispensato dal servizio per sopravvenuta inabilità fisica o cessato dal servizio per limiti di età ai sensi dell'articolo 45. Non ha titolo all'assegnazione il coniuge che abbia raggiunto l'età di sessantacinque anni. L'avente titolo all'assegnazione, oltre i requisiti generali previsti dall'articolo 8, deve avere rivestito nell'ultimo decennio, per almeno due anni, presso uffici locali o agenzie le qualifiche di coadiutore, di supplente o di reggente, ovvero qualifiche equivalenti ai sensi del successivo articolo 97, adempiendo lodevolmente alle relative incombenze. Qualora l'avente diritto sia privo di sufficienti mezzi economici, il periodo minimo di due anni è ridotto ad un anno;

b) al coadiutore, o al coadiutore con funzioni di reggente, che rivesta tali qualifiche nell'agenzia resasi vacante o che nell'agenzia medesima abbia rivestito, anche non continuativamente, le dette qualifiche, o qualifiche equivalenti ai sensi del successivo articolo 97, per almeno sette anni complessivamente nell'ultimo decennio, adempiendo lodevolmente alle relative incombenze e che ne sia riconosciuto idoneo. Le assegnazioni previste dalla presente lettera *b)* non si conferiscono nei casi di vacanza dell'agenzia conseguente a trasferimento a richiesta e nei casi di dimissioni per matrimonio con aumento del servizio utile a pensione ai sensi dell'articolo 126, comma secondo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, qualora l'aspirante sia coniuge o figlio della titolare dimissionaria, nonché quando vi siano aventi titolo all'assegnazione in base alla lettera *a)*;

c) al titolare di ricevitoria trasformata in agenzia che abbia prestato almeno tre anni di effettivo e lodevole servizio in tale qualità e che sia in possesso della licenza di scuola

media di primo grado o titolo equipollente. Il titolare di ricevitoria, che non sia in possesso di detti requisiti, è assegnato ad altro posto di ricevitore o portalettere ai sensi dell'articolo 62, lettera *d)*.

I provvedimenti di cui ai precedenti commi sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero ».

Art. 15. — « Le domande degli aventi titolo all'assegnazione di agenzie in base all'articolo 14, lettere *a)*, *b)* e *c)*, debbono essere prodotte alla direzione provinciale competente, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della vacanza dell'agenzia o della trasformazione della ricevitoria in agenzia sul *Bollettino Ufficiale del Ministero*, con la dichiarazione che le condizioni richieste per la nomina sussistono al momento della vacanza stessa, salvo che per titolo di studio ove l'interessato si riservi di conseguirlo entro due anni dalla predetta data di pubblicazione ».

Art. 16. — « Agli aventi titolo all'assegnazione senza concorso, riconosciuti idonei ed in possesso del titolo di studio, è conferita la reggenza dell'agenzia, in attesa della nomina definitiva.

La disposizione del comma precedente può essere applicata anche agli aventi titolo all'assegnazione in base alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 14, i quali abbiano tempestivamente chiesta, per il conseguimento del titolo di studio, la proroga di due anni di cui al precedente articolo. La reggenza cessa di diritto alla scadenza della proroga medesima ».

Art. 17. — « Qualora in seguito a revisione gli uffici locali o le agenzie vengano classificati in gruppo o categoria superiore, i relativi titolari rimangono nei rispettivi uffici conseguendo subito il trattamento economico stabilito per il gruppo immediatamente superiore a quello in cui erano classificati, purché siano in possesso del titolo di studio richiesto per tale gruppo e nell'ultimo quinquennio abbiano riportato una qualifica superiore a quella di « buono ».

Il trattamento economico immediatamente superiore a quello attribuito in applicazione del precedente comma, sia esso dipendente dalla classifica anzidetta sia da una successiva classifica, viene concesso, con l'osservanza delle norme e condizioni sindacate, dopo il decorso di almeno un biennio, sempre che a tale epoca l'ufficio conservi la classifica già attribuitagli.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

Nei casi previsti dai precedenti commi, al personale provvisto di retribuzione superiore a quella iniziale spettante per il nuovo gruppo o categoria sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo immediatamente superiore a quello spettante all'atto della riclassificazione.

I direttori di ufficio locale, che in relazione alle disposizioni dei precedenti commi vengano ad avere il trattamento economico inferiore a quello corrispondente al gruppo in cui l'ufficio è stato riclassificato, sono considerati, ai fini dei trasferimenti, cambi o assegnazioni previsti dal presente decreto, come direttori di ufficio del gruppo corrispondente al coefficiente in base al quale è determinato il loro trattamento economico.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, il titolare che non sia in possesso del titolo di studio richiesto, ovvero non sia ritenuto meritevole, è destinato, sentita in quest'ultimo caso la Commissione centrale per gli uffici locali, ad altro ufficio locale del gruppo cui apparteneva l'ufficio prima della riclassificazione o ad agenzia di pressoché uguale importanza di quella da lui gestita.

Qualora l'ufficio locale venga classificato in gruppo inferiore o trasformato in agenzia, il direttore che non chieda di rimanervi è destinato ad altro ufficio locale dello stesso gruppo cui apparteneva prima l'ufficio predetto anche se di minore importanza. Ove rimanga nello stesso ufficio, passa nel quadro corrispondente al nuovo gruppo o categoria in cui l'ufficio stesso è stato classificato ed ha diritto al relativo trattamento economico con la computazione degli aumenti periodici maturati dalla data di iscrizione nell'albo, con un massimo non eccedente il trattamento economico in atto goduto.

Qualora l'agenzia venga soppressa o trasformata in ricevitoria ovvero l'ufficio locale venga soppresso, il titolare è destinato ad altra agenzia di pressoché uguale importanza o ad altro ufficio locale dello stesso gruppo ».

Art. 24. — « In materia di aspettative e congedi si applicano ai direttori di ufficio locale ed ai titolari di agenzia, in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme vigenti per il personale di ruolo dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, con provvedimento del competente direttore provinciale quando sia accertata l'esistenza di una malattia che impe-

disca temporaneamente la regolare prestazione del servizio ».

Art. 27. — « Ai direttori di ufficio locale ed ai titolari di agenzia è attribuito il trattamento economico di cui ai seguenti coefficienti previsti dalla tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, salvo quando disposto nel primo comma dell'articolo 17:

1°) Direttore di ufficio locale di gruppo *A*: coefficiente 402;

2°) Direttore di ufficio locale di gruppo *B*: coefficiente 340;

3°) Direttore di ufficio locale di gruppo *C*: coefficiente 301;

4°) Direttore di ufficio locale di gruppo *D*: coefficiente 284;

5°) Direttore di ufficio locale di gruppo *E*: coefficiente 240;

6°) Direttore di ufficio locale di gruppo *F*: coefficiente 211;

7°) Titolare di agenzia: coefficiente 200.

A detto personale sono attribuite le competenze accessorie previste per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nei casi e misure stabiliti nella legge 8 agosto 1957, n. 776, e successive modificazioni.

Ai direttori di ufficio locale di gruppo *A* è concessa una maggiorazione del cinquanta per cento sull'importo del premio di produzione di cui all'articolo 15 della summenzionata legge 8 agosto 1957, n. 776, quando il lavoro dell'ufficio, valutato con i criteri fissati nel regolamento, superi i 25.000 punti.

In caso di passaggio a uffici di gruppo o categoria superiore, al personale provvisto di retribuzione superiore a quella iniziale spettante per il nuovo gruppo o categoria sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare la retribuzione d'importo immediatamente superiore a quella spettante al momento del passaggio.

Sono concessi, con provvedimento del direttore provinciale, gli aumenti periodici costanti di stipendio previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, ai direttori degli uffici locali dei singoli gruppi ed ai titolari delle agenzie per ciascun biennio di permanenza nella stessa qualifica senza demerito ».

Art. 28. — « L'Amministrazione ha facoltà di affidare alle agenzie servizi accessori di trasporto e recapito degli oggetti postali. In tal caso è dovuto al titolare dell'agenzia

un compenso aggiuntivo da determinarsi in relazione all'entità e alla durata della prestazione nei modi previsti dal regolamento.

Al titolare dell'agenzia è dovuto, inoltre, un contributo nella spesa per il coadiutore in misura corrispondente al compenso giornaliero da una a quattro ore di lavoro straordinario secondo la diversa importanza dell'agenzia, nel modo stabilito dal regolamento.

Per la determinazione del contributo della spesa per il coadiutore si tiene conto della misura prevista dalle disposizioni vigenti per il compenso per servizio straordinario al personale avente il trattamento economico di cui al coefficiente 153 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Nessun contributo per il coadiutore è dovuto ai titolari di agenzia con orario al pubblico non superiore a cinque ore ».

Art. 29. — « A1 direttori e reggenti di ufficio locale ed ai titolari e reggenti di agenzia, l'Amministrazione corrisponde per le spese di gestione un assegno forfettario nella misura e nei modi previsti dal regolamento.

Nei casi in cui particolari esigenze degli uffici richiedano una integrazione dell'assegno di cui al precedente comma, l'Amministrazione, a domanda degli interessati, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, determina la maggior somma da rimborsare. In tali eventualità, l'Amministrazione può concedere congrui anticipi.

Fanno parte delle spese di gestione quelle relative all'arredamento dei locali dell'agenzia, alla manutenzione ordinaria dei locali e dei mobili, alla pulizia, all'illuminazione, al riscaldamento, ai materiali di cancelleria, e a quanto altro occorra per la gestione dell'ufficio.

All'affitto dei locali e all'arredamento degli uffici locali provvede direttamente l'Amministrazione.

Rimangono in vigore gli obblighi assunti dai comuni e da altri soggetti per provvedere gratuitamente ai locali e ad altre prestazioni attinenti ai servizi accessori.

Non è dovuto il rimborso delle spese di gestione per le agenzie con orario al pubblico non superiore a cinque ore, eccezion fatta per la spesa relativa al riscaldamento dei locali. A tale rimborso si provvede con i criteri stabiliti dal regolamento.

Alle spese di gestione, l'Amministrazione, ove lo ritenga, può provvedere direttamente, in tutto o in parte, riducendo in equa misura l'assegno forfettario di cui al primo comma ».

Credo che, per la chiarezza dei nostri lavori, sia opportuno discutere e votare sui singoli articoli del testo unico che vengono modificati da quest'articolo 1.

Passiamo, perciò, all'esame del primo capoverso dell'articolo 1.

DE BIAGI, *Relatore*. Credo che sia necessario, prima di tutto, procedere ad una modifica della classificazione degli uffici locali, inserendo, subito dopo il capoverso di questo articolo, l'articolo 2 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, opportunamente modificato.

È noto che il rango di ufficio locale è dato a quelle sedi che operano nelle zone a più elevato traffico postale e a più intenso servizio danaro, e che attualmente gli uffici postali sono suddivisi, per importanza, attraverso una graduatoria decrescente, nei gruppi *A, B, C, D, E, F*. Quindi, seguono le sedi di minore importanza, classificate agenzie, le quali possono, a loro volta, assurgere al rango di uffici locali attraverso una classificazione, di regola quinquennale.

L'attuale struttura ha dimostrato che scarsa è la differenza tra le agenzie e gli uffici postali dell'ultimo gruppo *F*, sicché ragioni di carattere funzionale consiglierebbero la soppressione dell'ultimo gruppo degli uffici locali, al fine di conseguire una più netta differenziazione tra agenzie e uffici locali.

Peraltro, una tale differenziazione sarebbe anche utile ai fini del sistema retributivo nei confronti dei direttori delle agenzie e dei direttori degli uffici locali, poiché le prestazioni di questi ultimi sono, anche per l'orario di lavoro, notevolmente diverse da quelle dei titolari di agenzie.

Pertanto, d'accordo con altri colleghi e in armonia con quanto stabilito in sede di Comitato ristretto, propongo di inserire nell'articolo, dopo il primo capoverso, un emendamento sostitutivo dell'articolo 2 del decreto presidenziale n. 656, inserendo, altresì, nel capoverso dell'articolo in esame, anche l'articolo 2 nella elencazione degli articoli che vengono sostituiti nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 656.

ZANIBELLI. Questo emendamento è necessario perché è conseguente ad altra modifica cui è pervenuto il Comitato ristretto. Mi riferisco alla modifica dei coefficienti. Difatti, in quella sede, noi abbiamo concordato la soppressione dei coefficienti relativi al gruppo *F* degli uffici locali.

CECCHERINI. Sono d'accordo sull'emendamento.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Aderisco all'emendamento De Biagi, che automaticamente risolve il problema dei coefficienti per gli attuali direttori degli uffici locali di gruppo *F*, portandoli da 211 a 240. Esaminando le modifiche da apportare all'articolo 26 della legge istitutiva, aumenteremo il coefficiente per i titolari di agenzie.

COLASANTO, *Relatore*. Sono d'accordo sulla modifica.

PRESIDENTE. Pongo, allora, per primo in votazione l'inserimento del numero 2° nel primo capoverso dell'articolo 1, subito dopo le parole « Gli articoli ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il seguente emendamento aggiuntivo, proposto dall'onorevole De Biagi, da inserire dopo il primo comma dell'articolo:

Art. 2. — « Gli uffici locali sono distinti nei gruppi *A, B, C, D, E*. Gli uffici di minore importanza sono denominati agenzie. La distinzione tra agenzie ed uffici locali e la classificazione di essi in gruppi sono fatte in base alla loro importanza, da valutarsi con i criteri stabiliti nel regolamento.

Gli uffici locali e le agenzie sono gestiti nei modi previsti dalle disposizioni seguenti e dal regolamento ».

(*È approvato*).

Passiamo al riportato articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 656.

COLASANTO, *Relatore*. Più volte ricorre, in quest'articolo, la parola « supplenti ». In sede di Comitato ristretto è stato concordato che debba essere sostituita con la parola « ufficiali ». Propongo che, approvata la sostituzione, vi si provveda, in sede di coordinamento, ogni volta che si incontri la parola « supplenti ».

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'emendamento sostitutivo della parola « supplenti » con la parola « ufficiali ».

(*È approvato*).

Passiamo ai seguenti emendamenti al terzo comma del riportato articolo 7 presentati, da parte degli onorevoli Cappugi, Zanibelli, Menotti, Bima, Troisi, Gatto, Gitti e De Biagi:

« Al terzo comma del riportato articolo 7, dopo la parola: postelegrafonici, aggiungere

la frase: ovvero da distacco presso l'amministrazione centrale ».

Da parte degli onorevoli Simonini e Ceccherini:

« Al terzo comma del riportato articolo 7, aggiungere dopo le parole: Istituto postelegrafonici, le altre parole: o altri Uffici dell'Amministrazione ».

Da parte degli onorevoli Bogoni, Francavilla, Bensi e Jacoponi:

« Sostituire il primo comma del citato articolo 7 con il seguente:

« A ciascun Ufficio locale è preposto un direttore coadiuvato in modo continuativo da uno o più ufficiali ».

« Sostituire il terzo comma del citato articolo 7, con il seguente:

« Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche quando l'impedimento derivi da incarico, previsto dalle norme vigenti, presso gli organi collegiali dell'Amministrazione, presso il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto postelegrafonici o presso l'Amministrazione medesima ».

ZANIBELLI. In sede di Comitato ristretto abbiamo concordato di ritirare questo gruppo di emendamenti, riservandoci di votare un ordine del giorno sull'argomento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bogoni, Francavilla, Bensi e Jacoponi hanno proposto il seguente emendamento al quinto comma dell'articolo 7 del decreto presidenziale:

« Sostituire il quinto comma del citato articolo 7 con il seguente:

« Durante l'assenza del titolare di Agenzia per congedo o aspettativa per infermità o per incarichi o distacchi, di cui al terzo comma del presente articolo, la reggenza, per i primi novanta giorni, è assunta dal coadiutore il quale esplica il servizio sotto la responsabilità diretta del titolare. A questi è corrisposta una indennità, per ogni giornata di assenza nella misura di un trentesimo del trattamento economico mensile iniziale relativo al coefficiente 211 della tabella unica degli stipendi annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Tale indennità è pagata al coadiutore ».

BOGONI. Ritiriamo l'emendamento. Ritiriamo anche il successivo emendamento, col quale proponevamo di sostituire, al sesto comma del citato articolo 7, le parole: « al coefficiente 153 » con le altre: « al coefficiente 211 ».

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

PRESIDENTE. Gli stessi onorevoli Bogoni, Francavilla, Bensi e Jacoponi hanno proposto di sopprimere il nono comma del citato articolo 7.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo è contrario alla soppressione del comma.

COLASANTO, *Relatore*. Su questa proposta abbiamo discusso lungamente in sede di Comitato ristretto, pervenendo alla conclusione che l'emendamento non possa essere accolto.

BOGONI. Poiché la maggioranza del Comitato si è dichiarata contraria all'emendamento, lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il riportato articolo 7 del decreto presidenziale con l'intesa che ogni volta che ricorre la parola « supplenti » essa va sostituita con la parola « ufficiali ».

(È approvato).

Segue sempre nel testo dell'articolo 1, il riportato articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 656, al quale non sono stati proposti emendamenti. Lo pongo in votazione.

Segue il riportato articolo 10 del succitato decreto presidenziale.

DE BIAGI, *Relatore*. Coerentemente con quanto deliberato all'articolo 2, anche in quest'articolo è necessario sopprimere ogni riferimento agli uffici locali di gruppo F.

Pertanto, d'accordo con gli onorevoli Zanibelli e Scalia, propongo il seguente emendamento:

« Nella lettera c) dell'articolo 10, alle parole: dei gruppi E ed F, sostituire le parole: di gruppo E ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui ha dato testé lettura l'onorevole De Biagi.

(È approvato).

Pongo in votazione il riportato articolo 10, del decreto presidenziale, come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento. Ne do lettura:

Art. 10. — « Per partecipare ai concorsi di cui all'articolo 8 occorre:

a) per gli uffici locali dei gruppi A, B e C, che il concorrente abbia da almeno cinque anni la direzione di altro ufficio locale e rivesta la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo pari o inferiore di non più di due gruppi;

b) per gli uffici locali di gruppo D, che il concorrente abbia la qualifica di direttore di ufficio locale e sia stato titolare di ufficio locale o di agenzia almeno per tre anni complessivamente;

c) per gli uffici locali di gruppo E, che il concorrente abbia almeno tre anni di servizio, comunque prestato, in qualità di direttore di ufficio locale, di titolare di agenzia o di ufficiale. Se il servizio è stato prestato nella sola qualità di ufficiale, i tre anni si computano a decorrere dalla data di iscrizione nell'albo nazionale o nel quadro di riserva;

d) per le agenzie, che il concorrente rivesta la qualifica di titolare di agenzia o di ufficiale o di coadiutore ed abbia una anzianità di almeno due anni come titolare di agenzia, ovvero di almeno tre anni complessivamente nelle altre qualifiche.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Non è ammessa la partecipazione di direttori di ufficio locale a concorsi per uffici locali di gruppo inferiore a quelli di cui siano titolari ».

Al riportato articolo 13 del succitato decreto presidenziale non sono stati proposti emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Al riportato articolo 14 del succitato decreto presidenziale non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Al riportato articolo 15 del succitato decreto presidenziale non sono stati proposti emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Al riportato articolo 16 del succitato decreto presidenziale non sono stati proposti emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Al riportato articolo 17 del succitato decreto presidenziale sono stati proposti i seguenti emendamenti da parte degli onorevoli Cappugi, Zanibelli, Menotti, Bima, Troisi, Gatto, Gitti e De Biagi:

« Al primo comma del citato articolo 17, alla parola: superiore, sostituire la frase: non inferiore ».

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

Da parte degli onorevoli Simonini e Ceccherini:

« *Al primo comma del citato articolo 17, sostituire la dizione: nell'ultimo quinquennio abbiano riportato una qualifica superiore a quella di buono, con la seguente: nell'ultimo triennio abbiano riportato una qualifica non inferiore a buono* ».

COLASANTO, *Relatore*. I due emendamenti sono uguali. Il comitato ha deciso di accogliere il concetto che la qualifica riportata debba essere non inferiore a buono.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il riportato articolo 17, con l'emendamento accolto dal relatore e dal Governo.

Al riportato articolo 24 del succitato decreto presidenziale non sono stati proposti emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

A questo punto va inserito il seguente emendamento, proposto dagli onorevoli De Biagi, relatore, Zanibelli e Scalia:

« *Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:*

Art. 26. — « Gli uffici locali dei gruppi A, B, C, D, ed E restano aperti al pubblico nei giorni feriali, di regola, per otto ore al giorno; le agenzie restano aperte sette o cinque ore secondo la loro importanza determinata con i criteri stabiliti dal regolamento. Entro i limiti sopra previsti, gli orari di servizio sono stabiliti dai direttori provinciali.

L'Amministrazione, sentito il parere della Commissione centrale per gli uffici locali, può disporre limiti di orario diversi da quelli normali.

L'orario di servizio del personale degli uffici locali è normalmente di sette ore giornaliere che possono essere ripartite in più turni ».

DE BIAGI, *Relatore*. Anche quest'emendamento è conseguente alla soppressione, da noi deliberata, del gruppo *F* degli uffici locali. L'articolo 26, da noi riportato nell'emendamento, contiene semplicemente, la soppressione del riferimento al gruppo *F*.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

All'articolo 27 sono stati proposti i seguenti emendamenti:

da parte degli onorevoli Pastore, Capugli, Zanibelli, Menotti, Bima, Troisi, Gatto, Gitti e De Biagi:

« *Al primo comma del citato articolo 27, ai coefficienti: 402, 340, 301, 284, 240, 211, 200, sostituire rispettivamente i seguenti coefficienti: 500, 402, 340, 301, 284, 240, 211* ».

« *Al terzo comma del citato articolo 27, alla cifra: 25.000, sostituire: 35.000* »;

da parte degli onorevoli Simonini e Ceccherini:

« *Al primo comma del citato articolo 27, per direttore di ufficio locale di gruppo A, sostituire al coefficiente 402 il coefficiente 500; per direttore di ufficio locale di gruppo B, sostituire al coefficiente 340 il coefficiente 402; per direttore di ufficio locale di gruppo C, sostituire al coefficiente 301 il coefficiente 340; per direttore di ufficio locale di gruppo D, sostituire al coefficiente 284 il coefficiente 301; per direttore di ufficio locale di gruppo E, sostituire al coefficiente 240 il coefficiente 284; per direttore di ufficio locale di gruppo F, sostituire al coefficiente 211 il coefficiente 240, per titolare di agenzie sostituire al coefficiente 200 il coefficiente 211* »;

da parte degli onorevoli Francavilla, Bogoni, Cacciatore e Cerreti:

« *Sostituire il primo comma del citato articolo 27 con il seguente:*

Ai direttori di ufficio locale ed ai titolari di agenzia è attribuito il trattamento economico di cui ai seguenti coefficienti previsti dalla tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, salvo quanto disposto nel primo comma dell'articolo 17:

1°) direttore degli uffici locali del gruppo A: coefficiente 500;

2°) direttore degli uffici locali del gruppo B: coefficiente 402;

3°) direttore degli uffici locali del gruppo C: coefficiente 340;

4°) direttore degli uffici locali del gruppo D: coefficiente 301;

5°) direttore degli uffici locali del gruppo E: coefficiente 284;

6°) direttore degli uffici locali del gruppo F: coefficiente 240;

7°) titolare di agenzie: coefficiente 211 »;

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

« Sostituire il quarto comma del citato articolo 27 con il seguente ».

In caso di passaggio a uffici di gruppo o categoria superiore al personale provvisto di stipendio superiore a quello iniziale spettante per il nuovo gruppo o categoria sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare lo stipendio di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento del passaggio ».

COLASANTO, *Relatore*. Dopo avere, in sede di Comitato ristretto, esaminato e vagliato attentamente tutte le proposte, tenuto conto anche dei limiti posti dal Governo ai maggiori oneri, abbiamo concordato di elevare a 211 il coefficiente dei titolari delle agenzie e di sopprimere il coefficiente dei direttori degli uffici locali di gruppo *F*, che passeranno automaticamente al gruppo *E*.

Tutto il resto dell'articolo dovrebbe rimanere invariato.

FRANCAVILLA. Pur di giungere ad una soluzione, ho aderito alle conclusioni del Comitato ristretto.

Vorrei, però, in questa sede, formulare una domanda di carattere tecnico all'onorevole Ministro: perché vi è differenza fra il direttore degli uffici locali del gruppo *B* e il pari grado capo ufficio di prima classe, i cui coefficienti sono, rispettivamente, 340 e 345?

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non vi è più differenza, perché i coefficienti corrispondono all'ex grado VIII.

BOGONI. Anch'io ho accettato la soluzione di compromesso, pur di concludere. Non posso, tuttavia, non ripetere qui l'osservazione che ho fatta in sede di Comitato ristretto: se è vero che gli alti gradi percepiscono stipendi forti, è altrettanto vero che la responsabilità è molto elevata e svolgono, inoltre, un lavoro prettamente commerciale e industriale, che consentirebbe loro di guadagnare molto di più se fossero alle dipendenze di privati.

CECCHERINI. Debbo dichiarare che anche io avrei insistito nell'emendamento che, a suo tempo, ho presentato con l'onorevole Simonini; ma ho accolto la proposta fatta per primo dall'onorevole Zanibelli, in sede di Comitato ristretto, di fronte alla rigidità del Governo e alla necessità di giungere ad un accordo.

È per questo motivo che ho rinunciato all'emendamento.

ZANIBELLI. Mi corre l'obbligo di illustrare ai colleghi che non hanno potuto seguire in dettaglio la discussione quali sono

i motivi che hanno consigliato me ed altri colleghi a modificare parzialmente i termini delle nostre richieste.

Il motivo principale consiste nel fatto che ci siamo resi conto della necessità di determinare una certa scala di valori, una certa graduatoria di retribuzione tra i direttori addetti agli uffici di gruppo *A* e i titolari di agenzie. Desidero, in proposito, far presente che, per quanto riguarda i gradi più elevati, il gruppo *A* è equiparato al grado VII delle Amministrazioni dello Stato e quindi, nel suo complesso, la retribuzione è tale che corrisponde non solo all'impegno di lavoro ma anche alla posizione morale del direttore, al quale, inoltre, nel comma successivo, è riconosciuta una maggiorazione del 50 per cento sull'importo del premio di produzione.

Queste considerazioni ci hanno indotto a non insistere sull'attribuzione di un coefficiente superiore.

Per quanto riguarda la soppressione del gruppo *F* degli uffici locali, debbo dire che a ciò siamo stati indotti dalla considerazione che, man mano che si scende nella graduatoria degli uffici, ad un certo punto, una quantità di lavoro esiste sempre, per piccolo che l'ufficio possa essere, ed allora riesce difficile fare una distinzione effettiva tra un ufficio locale di gruppo *E* e un ufficio locale di gruppo *F*.

Queste proposte comportano una spesa notevolmente superiore rispetto a quella proposta dal Governo e recano, conseguentemente, un innegabile beneficio alle categorie.

BIMA. Sottolineo il compiacimento personale e, credo, della maggioranza della Commissione nei riguardi della benevolenza usata dal Governo nel venire incontro alle categorie più basse.

Poiché l'accoglimento di tali richieste comporta un onere finanziario notevole, credo che si debba dare solennemente atto al Governo di aver soddisfatto le esigenze dei più umili e modesti della categoria dei direttori.

FRANCAVILLA. Noi abbiamo finito per aderire alla richiesta fatta in sede di Comitato ristretto e credo che, avendo il Governo aderito alla richiesta stessa, vada dato atto anche al Governo della sua buona volontà, avendo rinunciato a quella pregiudiziale di principio che in un primo tempo aveva posto a proposito dei coefficienti; pregiudiziale superata con l'accoglimento di questo, che è uno degli emendamenti di fondo di tutto il provvedimento e su cui c'è stata maggior discussione.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

Credo però che si possa dare atto della buona volontà dimostrata da tutti i membri del Comitato per giungere ad una soluzione unitaria ed unanime di questo problema.

Per questi motivi noi abbiamo finito per rinunciare, sia pure a malincuore, alle richieste di maggiori coefficienti soprattutto per i direttori degli uffici locali di gruppo A, per i quali avevamo proposto anche una soluzione transattiva. Però, allo scopo di giungere ad una soluzione unanime, abbiamo rinunciato alle nostre richieste.

In questo senso esprimo il nostro voto favorevole all'emendamento concordato; e credo che questo emendamento sia da considerarsi un passo avanti che la categoria ha fatto, anche attraverso l'azione di pressione esercitata su noi, membri di questa Commissione.

BENSI. Non credo che ci sia motivo di ringraziare il Governo o chicchessia: noi ci siamo trovati di fronte alla necessità di trovare un accordo per giungere ad una soluzione comune, ciò che abbiamo fatto.

Ciò premesso, vorrei porre in rilievo che, se, da una parte, abbiamo ottenuto notevoli successi, dall'altra abbiamo dovuto rinunciare con rammarico a molte altre questioni, dalla cui soluzione dipende la tranquillità della categoria.

Noi abbiamo accettato questa soluzione, ma non è il caso di ringraziare nessuno.

PRESIDENTE. Sono io che ringrazio, nella mia qualità di Presidente, tutti i Commissari per la fatica a cui si sono sottoposti per giungere ad un accordo e per il sacrificio che hanno fatto rinunciando a parte delle richieste avanzate.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Son lieto che si sia dato atto dello sforzo che si va compiendo. Desidero precisare che l'opposizione del Governo alla prima stesura dell'emendamento non era soltanto di carattere finanziario, ma anche di carattere strutturale, in quanto che era necessario rispettare esigenze obiettive anche di comparazione nei confronti degli altri gradi dell'Amministrazione centrale. È evidente che gli spostamenti che si fossero attuati in questa tabella avrebbero avuto, come necessario contraccolpo, analoghi spostamenti nella tabella degli organici. Di conseguenza, il maggior onere, che allora veniva calcolato in un miliardo e cento milioni, chi sa a che cifra sarebbe salito: un calcolo esatto non è stato fatto, né è più necessario, visto che la Commissione, dando prova di comprensione, non insiste nell'emendamento.

Dicevo dianzi che l'opposizione era dovuta anche a ragioni di ordine strutturale, perché bisogna anche tener conto delle funzioni che vengono esercitate dai dirigenti di questi uffici i quali — è bene tenerlo presente — possono anche avere delle rapide promozioni, indipendentemente dai propri meriti, per le amplificazioni che gli uffici stessi possono avere in conseguenza dell'aumento del traffico dei quartieri.

È evidente che questa situazione obiettiva di vantaggio non poteva né può essere ignorata.

Ho, tuttavia, aderito prontamente alla fusione dei gruppi E ed F. E ciò non per superare una pregiudiziale di principio riguardo ai coefficienti — perché tale pregiudiziale non è stata superata — ma perché, come ha detto l'onorevole Zanibelli, quando si arriva ai gruppi E ed F la differenza di lavoro è pressoché minima e altrettanto dicasi per le responsabilità di lavoro, talché non era difficile aderire ad una richiesta che poi, in fondo, seguiva il principio cui si era ispirato il Governo nel preparare il disegno di legge, il principio, cioè, di aiutare i gradi più umili e modesti.

A quest'ultimo proposito, però, posso assicurare la Commissione e il Presidente che la conseguente maggiore spesa trova posto nell'ambito della copertura prevista. È evidente che se la cifra fosse stata di maggior entità sarebbero insorte molte difficoltà ed io non mi sarei sentito di poter dare l'assicurazione data dianzi.

PRESIDENTE. Allora, gli emendamenti concordati e accolti dal Governo riguardano: la soppressione del punto 6°); l'elevazione del coefficiente dei titolari di agenzie, da 200 a 211; la sostituzione, nel quarto comma, della parola « retribuzione » con la parola « stipendio ».

Poiché i tre emendamenti sono stati già concordati e sono stati accolti dal Governo, li pongo tutti e tre in votazione.

(Sono approvati).

Pongo in votazione il riportato articolo 27 del succitato decreto presidenziale come risulta dopo l'approvazione dei tre emendamenti. Ne do lettura:

Art. 27. — « Ai direttori di ufficio locale ed ai titolari di agenzia è attribuito il trattamento economico di cui ai seguenti coefficienti previsti dalla tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, salvo

quanto disposto nel primo comma dell'articolo 17:

- 1°) Direttore di ufficio locale di gruppo A: coefficiente 402;
- 2°) Direttore di ufficio locale di gruppo B: coefficiente 340;
- 3°) Direttore di ufficio locale di gruppo C: coefficiente 301;
- 4°) Direttore di ufficio locale di gruppo D: coefficiente 284;
- 5°) Direttore di ufficio locale di gruppo E: coefficiente 240;
- 6°) Titolare di agenzia: coefficiente 211.

A detto personale sono attribuite le competenze accessorie previste per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nei casi e misure stabiliti nella legge 8 agosto 1957, n. 776, e successive modificazioni.

Ai direttori di ufficio locale di gruppo A è concessa una maggiorazione del cinquanta per cento sull'importo del premio di produzione di cui all'articolo 15 della summenzionata legge 8 agosto 1957, n. 776, quando il lavoro dell'ufficio, valutato con i criteri fissati nel regolamento, superi i 25.000 punti.

In caso di passaggio a uffici di gruppo o categoria superiore, al personale provvisto di stipendio superiore a quello iniziale spettante per il nuovo gruppo o categoria sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare lo stipendio d'importo immediatamente superiore a quello spettante al momento del passaggio.

Sono concessi, con provvedimento del direttore provinciale, gli aumenti periodici costanti di stipendio previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, ai direttori degli uffici locali dei singoli gruppi ed ai titolari delle agenzie per ciascun biennio di permanenza nella stessa qualifica senza demerito ».

(È approvato).

Al riportato articolo 28 del succitato decreto presidenziale è stato proposto il seguente emendamento da parte degli onorevoli Cap-pugi, Zanibelli, Menotti, Bima, Troisi, Gatto, Gitti e De Biagi:

« Al terzo comma del citato articolo 28, al coefficiente: 153, sostituire il coefficiente: 193 ».

Analogo emendamento è stato proposto dagli onorevoli Bogoni, Francavilla, Concas e Maniera.

COLASANTO, *Relatore*. L'emendamento è stato accolto dal Comitato. Anche il rappresentante del Governo si è dichiarato favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione il riportato articolo 28 del succitato decreto presidenziale come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 1 del disegno di legge come risulta dopo l'approvazione degli emendamenti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura.

« Dopo l'articolo 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è inserito il seguente:

Art. 29-bis. — « Al recapito dei telegrammi e degli espressi i direttori e i reggenti di ufficio locale, i titolari e i reggenti di agenzia provvedono con prestatori d'opera autonomi di volta in volta incaricati e pagati ad opera nella misura e con le modalità previste dal regolamento.

Negli uffici locali o agenzie nei quali i telegrammi ed espressi da recapitare raggiungano almeno la media mensile di ottocento, l'Amministrazione può provvedere al recapito a mezzo di apposito incaricato in base a contratto di diritto privato con un corrispettivo rappresentato dal prodotto del compenso di cui al precedente comma per il numero degli oggetti recapitati. Tale corrispettivo non può essere, in ogni caso, inferiore a quello risultante dal recapito di seicento oggetti ».

A quest'articolo non sono stati proposti emendamenti e pertanto lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura.

« Gli articoli 30, 34, 35 e 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 30. — « Ai direttori di ufficio locale, agli ufficiali e ai titolari o reggenti di agenzia può essere concesso un compenso per lo speciale interessamento e la propaganda per l'incremento dei servizi a danaro.

L'ammontare complessivo del compenso è stabilito, a chiusura dell'esercizio finanziario, previo parere della Commissione centrale per gli uffici locali, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base dell'effettivo incremento verificatosi nei servizi a danaro durante l'esercizio stesso, sempre che detto incremento sia tale da giustificare un riconoscimento.

I criteri per l'attribuzione del compenso predetto sono stabiliti dal regolamento.

Al personale predetto non competono gli altri compensi ed aggi speciali previsti dalle leggi o regolamenti precedenti ».

Art. 34. — « Per i direttori di ufficio locale e i titolari di agenzia si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nello statuto per gli impiegati civili dello Stato in materia di dimissioni, dispensa dal servizio, decadenza e riammissione.

Il parere del Consiglio di amministrazione, nei casi in cui è richiesto per gli impiegati civili dello Stato, è sostituito dal parere della Commissione centrale per gli uffici locali ».

Art. 35. — « Ai direttori di ufficio locale e ai titolari di agenzia sono applicabili le disposizioni circa le sanzioni disciplinari, la sospensione cautelare e la sospensione per effetto di condanna penale, stabilite dagli articoli da 78 a 99 e 120 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.

Al personale predetto può inoltre essere inflitta la punizione della destinazione ad altro ufficio di categoria o gruppo inferiore, e per i titolari di agenzia in ufficio di minore importanza, in seguito a dichiarazione di incompatibilità dovuta a colpa del personale stesso; in tal caso per il trattamento economico si applica quanto dispone il sesto comma dell'articolo 17.

Al personale medesimo possono essere applicate altresì le ammende disciplinari stabilite per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 42. — « A richiesta degli interessati può essere consentito il cambio di ufficio fra titolari di agenzie di pressoché uguale importanza o fra direttori di uffici locali dello stesso gruppo.

I direttori di ufficio locale possono essere trasferiti a domanda in altro ufficio locale

dello stesso gruppo, e i titolari di agenzia possono essere trasferiti in altra agenzia di pressoché uguale importanza. Il trasferimento non può essere concesso a coloro che siano incorsi in una punizione superiore alla censura nell'ultimo biennio.

Gli interessati devono far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la domanda di trasferimento nel termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della disponibilità dell'ufficio cui aspirano.

Fra gli aventi titolo che hanno chiesto il trasferimento nello stesso ufficio, è preferito quello che ha maggiore anzianità di servizio quale titolare di ufficio.

I cambi nell'ambito della stessa provincia sono disposti con provvedimento del direttore provinciale.

I cambi tra uffici situati in provincie diverse e i trasferimenti a domanda sono disposti dal direttore generale.

Su richiesta motivata dell'interessato, l'Amministrazione, valutati i motivi addotti e sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, può consentire, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, il trasferimento in ufficio di categoria o gruppo inferiore. In tal caso si applica, per quanto concerne il trattamento economico, il sesto comma dell'articolo 17.

I cambi di ufficio e i trasferimenti di cui al presente articolo non possono essere concessi a coloro che da meno di un anno abbiano ottenuto altro cambio o trasferimento a domanda.

I detti movimenti non possono essere concessi a coloro che da meno di un triennio abbiano rinunciato al conseguito trasferimento ».

A quest'articolo sono stati proposti i seguenti emendamenti:

da parte degli onorevoli Cappugi, Menotti, Bima, Troisi, Gatto, Gitti, Zanibelli e De Biagi:

« Al primo comma del citato articolo 34, sopprimere la lettera: e, dopo la parola: decadenza, aggiungere le parole: e riassunzione »;

da parte degli onorevoli Simonini e Ceccherini.

« Al primo comma del citato articolo 34, aggiungere dopo le parole: dimissioni, dispensa dal servizio e decadenza, la parola: riammissione »;

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

da parte degli onorevoli Francavilla, Bogoni, Ducci e Moscatelli:

« Aggiungere al primo comma del citato articolo 34 dopo le parole: dimissioni, dispensa dal servizio e decadenza, la parola: riammissione ».

DE BIAGI, *Relatore*. Ritiriamo il nostro emendamento.

COLASANTO, *Relatore*. Gli altri due emendamenti sono identici e sono stati accolti dal Comitato ristretto. Il rappresentante del Governo si è dichiarato favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento, che propone di aggiungere al primo comma del citato articolo 34, dopo le parole: « dimissioni, dispensa dal servizio e decadenza », la parola « riammissione ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« Gli articoli 44, 45, 47, 50, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 80, 81, 82, 84, 87, 88, 92 e 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 5 giugno 1952, n. 656, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 44. — « Se alla scadenza del termine perentorio previsto dall'articolo 42, terzo comma, nessuna domanda di trasferimento è stata presentata, ovvero se il trasferimento non ha avuto luogo per fatto dell'interessato, l'Amministrazione provvede a mettere a concorso gli uffici vacanti e le agenzie disponibili nel termine di cui all'articolo 9 ».

Art. 45. — « Il rapporto di servizio dei direttori di ufficio locale e dei titolari di agenzia, oltre che per le cause previste dagli articoli precedenti, cessa per:

1°) difetto sopravvenuto di alcuno dei requisiti previsti per la nomina;

2°) motivi di salute, accertati dalla Amministrazione, e che determinano l'inidoneità al servizio per un periodo certamente superiore alla durata massima della aspettativa;

3°) scadenza della durata massima della aspettativa per motivi di salute permanendo l'inidoneità fisica al servizio;

4°) compimento del 65° anno di età.

La cessazione del rapporto di servizio nelle ipotesi previste dai numeri 1°) e 4°) è dichiarata con provvedimento del direttore

generale; nelle ipotesi previste dai numeri 2°) e 3°) viene provveduto nel modo stabilito per la dispensa dal servizio ».

Art. 47. — « La nomina degli ufficiali e la conseguente iscrizione all'albo sono disposte con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo concorso per esami e per titoli; fra i titoli viene particolarmente valutato il servizio comunque prestato presso gli uffici locali, le agenzie e le ricevitorie.

I concorsi sono banditi ed espletati secondo le modalità stabilite dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto con il presente decreto.

I concorsi possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede in determinate regioni o provincie e tutti i cittadini possono parteciparvi. I vincitori non possono conseguire trasferimenti a domanda dalla sede di servizio cui sono stati assegnati, se non siano trascorsi almeno due anni dalla data di assunzione.

Il limite massimo di età è elevato a quaranta anni per coloro che abbiano prestato comunque servizio presso gli uffici locali, le agenzie e le ricevitorie, ed a quarantacinque anni per i mutilati, gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

I vincitori sono nominati in prova per il periodo di sei mesi che può essere prorogato sino ad un anno. La nomina diviene definitiva qualora la prova abbia avuto esito favorevole ».

Art. 50. — « Il trattamento economico degli ufficiali è costituito dallo stipendio con i relativi aumenti periodici e dalle competenze accessorie, ove spettino, con l'osservanza del secondo, quarto e quinto comma dell'articolo 27.

All'ufficiale che assume la reggenza, previo passaggio di gestione, di un ufficio locale o di una agenzia, è concessa, in aggiunta al trattamento predetto, durante la gestione, una indennità corrispondente alla differenza, diminuita di un quinto, tra lo stipendio iniziale spettante al titolare o al direttore, ai sensi dell'articolo 27, e quello in atto percepito ».

Art. 52. — « Con provvedimento del direttore generale gli ufficiali possono essere trasferiti a domanda o per ragioni di servizio in altro ufficio locale ed essere distaccati o

inviati in missione presso altro ufficio locale o agenzia o ufficio principale. Per tali trasferimenti si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Nell'ambito della provincia i trasferimenti a domanda o per ragioni di servizio, i distacchi e le missioni possono essere disposti dal direttore provinciale ».

Art. 53. — « Per la nomina del coadiutore e la prescritta approvazione da parte dell'Amministrazione sono necessari i requisiti prescritti dalle lettere a), b), c), e) ed f) dell'articolo 8 e la licenza di scuola media di primo grado o altro titolo equipollente. Ai coadiutori si applicano le norme dell'articolo 19 e dell'articolo 22, secondo comma ».

Art. 60. — « I ricevitori ed i portalettere hanno l'obbligo di eseguire il servizio personalmente e di designare propri sostituti che, sotto la loro responsabilità e a loro spese, li sostituiscano nel periodo di riposo di cui all'articolo 66 o in caso di malattia o di altro legittimo impedimento.

I sostituti debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 58 ed essere autorizzati dalla direzione provinciale.

In caso di vacanza e negli altri casi di assenza non previsti dal primo comma, i posti di ricevitore e portalettere sono affidati in reggenza ai sostituti. Ad essi compete durante il periodo di reggenza il trattamento economico iniziale che spetta al ricevitore o portalettere ».

Art. 61. — « La nomina dei ricevitori e dei portalettere è disposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni previo concorso per titoli in base a graduatoria di merito formata dalla Commissione centrale per gli uffici locali, salvo i casi di assegnazione senza concorso previsti dal seguente articolo 62. La graduatoria di merito è pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero.

Il concorso è unico per tutti i posti disponibili di ricevitore e di portalettere. Possono essere effettuati concorsi anche limitatamente ai posti di determinate regioni o provincie e tutti i cittadini possono parteciparvi. Per particolari esigenze di servizio i candidati possono essere sottoposti ad esami che ne accertino la conoscenza delle lingue straniere specificate nel bando di concorso.

L'assegnazione dei vincitori del concorso ai posti di ricevitore e portalettere ha luogo

in base alla graduatoria di merito e seguendo l'ordine delle sedi che ciascuno di essi è tenuto ad indicare. I vincitori non possono conseguire trasferimenti a domanda dalla sede cui sono stati assegnati se non siano trascorsi almeno due anni dalla data di assegnazione.

Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 13.

Nei concorsi previsti dal presente articolo la riserva dei posti a favore degli invalidi non può superare il dieci per cento di quelli messi a concorso ».

Art. 62. — « I posti di ricevitore e di portalettere sono assegnati senza concorso:

a) al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti, o adottati da almeno quattro anni, del titolare deceduto o dispensato per sopravvenuta inabilità fisica o cessato dal servizio per limiti di età ai sensi dell'articolo 45. Non ha titolo all'assegnazione il coniuge che abbia superato l'età di cinquantacinque anni ed abbia titolo alla pensione di reversibilità. L'avente titolo all'assegnazione deve avere prestato nell'ultimo decennio almeno sei mesi di effettivo e lodevole servizio con la qualifica di ricevitore o portalettere, provvisorio, reggente o effettivo, o qualifiche equivalenti ai sensi dell'articolo 97; oppure deve avere rivestito nel medesimo periodo per almeno due anni la qualità di sostituto con prestazione di effettivo e lodevole servizio per almeno due mesi. I predetti periodi di anzianità di qualifica e di servizio sono ridotti alla metà per gli aventi diritto che siano privi di sufficienti mezzi economici;

b) al sostituto, o al ricevitore o portalettere reggente, che rivesta una di tali qualifiche nel posto resosi vacante e che inoltre nel posto medesimo abbia rivestito nell'ultimo decennio, anche non continuativamente, una delle dette qualifiche, o qualifiche equivalenti ai sensi dell'articolo 97, per almeno cinque anni come sostituto, o tre anni come ricevitore o portalettere, reggente o effettivo. Le assegnazioni non possono essere accordate nei casi di vacanza del posto conseguente a trasferimenti a domanda e nei casi di dimissioni per matrimonio con aumento del servizio utile a pensione ai sensi dell'articolo 126, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, qualora l'aspirante sia coniuge o figlio della ricevitrice o portalettere dimissionaria, nonché quando vi siano aventi

titolo all'assegnazione in base alla lettera precedente;

c) al titolare dell'agenzia trasformata in ricevitoria o in servizio di portalettere, quando l'interessato non preferisca il trattamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 17;

d) al ricevitore o portalettere titolare di posto soppresso, limitatamente ad altro posto per il quale è stabilita eguale durata della prestazione giornaliera o anche durata minore se l'interessato ne faccia richiesta;

e) al coadiutore o alla persona che, debitamente autorizzati dalla direzione provinciale, abbiano eseguito per almeno tre anni il servizio di recapito affidato in accessorio al titolare di agenzia o al direttore di ufficio locale, quando in luogo del servizio accessorio venga istituito un regolare posto di portalettere;

f) all'incaricato da almeno tre anni del servizio di recapito in quelle località in cui il servizio è eseguito a spese dei Comuni, qualora si provveda ad istituire, nelle località medesime, un posto di portalettere a spese dell'Amministrazione;

g) al reggente da almeno tre anni di zona provvisoria, quando venga trasformata in definitiva;

h) al procaccia che esegue il servizio di recapito in accessorio da almeno tre anni quando, in luogo del servizio in accessorio, venga istituito un regolare servizio di portalettere.

Le assegnazioni senza concorso di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) ed h), sono disposte con provvedimento del direttore provinciale, sentita la competente Commissione provinciale per gli uffici locali previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 58; quelle di cui alla lettera d), sono adottate, sentita la detta Commissione, con provvedimento del direttore generale. La titolarità del posto di ricevitore o di portalettere si acquista con il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di cui all'articolo 61 da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero ».

Art. 63. — « Per le assegnazioni senza concorso di cui al precedente articolo si applica la norma dell'articolo 15.

Il termine perentorio di sessanta giorni decorre dalla data di pubblicazione, nel Bollettino ufficiale del Ministero, della vacanza o del provvedimento di trasformazione o di soppressione del posto di ricevitore o di portalettere ».

Art. 64. — « Su domanda degli interessati può essere consentito il cambio tra due posti di ricevitore o di portalettere effettivi per i quali sia stabilita eguale durata della prestazione giornaliera.

I cambi tra posti di diversa provincia sono autorizzati dal direttore generale, quelli tra posti della stessa provincia dal direttore provinciale.

I ricevitori ed i portalettere effettivi possono essere trasferiti a domanda in altra ricevitoria o posto di portalettere disponibile per il quale sia stabilita una prestazione giornaliera di durata pressoché uguale. Al trasferimento si provvede con l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 42 ».

Art. 66. — « Ai ricevitori ed ai portalettere effettivi e reggenti, in servizio da almeno un anno, spetta un periodo di riposo retribuito di trenta giorni che può essere usufruito anche in periodi frazionati compatibilmente con le esigenze di servizio.

Durante tale periodo, il servizio deve essere disimpegnato, sotto la loro responsabilità e a loro spese, dal sostituto.

L'Amministrazione corrisponde ai ricevitori e ai portalettere effettivi o reggenti, per il pagamento del sostituto, una indennità pari a tanti trentesimi della retribuzione mensile, quante sono le giornate di effettiva assenza dal servizio entro il limite massimo stabilito per la durata del congedo.

L'Amministrazione corrisponde ai ricevitori e portalettere, anche reggenti, in caso di comprovata malattia che li renda totalmente inabili al lavoro, a titolo di sussidio, una somma per una volta tanto in un anno, anche se si tratti di più malattie, in misura non eccedente la retribuzione di un mese.

Per i casi in cui l'inabilità predetta superi i trenta giorni, l'Istituto postelegrafonico provvede, dopo il trentesimo giorno di assenza, alla concessione di sussidi, in misura non eccedente la metà della retribuzione e per un tempo non superiore a otto mesi, a favore dei ricevitori e portalettere effettivi e dei reggenti aventi titolo alla assegnazione del posto senza concorso che ne abbiano fatto domanda entro i termini stabiliti. Ai reggenti non aventi titolo all'assegnazione del posto senza concorso, il sussidio è limitato a un periodo di tempo non superiore a tre mesi. Alla scadenza del quarto mese di assenza per malattia cessa l'erogazione del sussidio e il reggente decade dall'incarico.

Spetta al ricevitore e portalettere effettivo e provvisorio durante l'assenza per con-

gedo e malattia il premio di maggior produzione.

Per l'assistenza prevista dal precedente comma è dovuto all'Istituto, dai ricevitori e portalettere effettivi e reggenti, un contributo dello zero cinquanta per cento sulla retribuzione mensile spettante e dall'Amministrazione un contributo di pari importo.

Negli altri casi di legittimo impedimento, per il pagamento del sostituto si applicano le disposizioni del precedente comma terzo.

Ai ricevitori ed ai portalettere effettivi può essere consentito di assentarsi dal servizio per motivi di famiglia senza retribuzione per la durata massima di un anno in un quinquennio. Durante tale assenza l'Amministrazione provvede a far eseguire il servizio da reggenti a norma dell'ultimo comma dell'articolo 60.

Il periodo di assenza dal servizio per motivi di famiglia non è computato a tutti gli effetti ».

Art. 67. — « La durata dell'effettiva prestazione giornaliera dei ricevitori e dei portalettere è stabilita con i criteri di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 543.

Gli interessati possono chiedere la revisione della durata della prestazione entro un anno dalla scadenza di ogni quinquennio a decorrere dal 1° gennaio 1958. In casi particolari, qualora siano intervenute notevoli variazioni di carattere permanente, l'Amministrazione può eccezionalmente provvedere alla revisione interquinquennale sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

Il trattamento economico dei ricevitori e dei portalettere è attribuito nella misura intera al personale per il quale la prestazione giornaliera è determinata in sette ore, e, in misura ridotta, in proporzione al numero delle ore stabilite, al personale per il quale la prestazione è determinata per una durata inferiore. Le competenze accessorie spettano nei casi e misure previsti dalla legge 8 agosto 1957, n. 776, e successive modificazioni.

Sono concessi ai ricevitori e portalettere effettivi, con provvedimenti del direttore provinciale, gli aumenti periodici costanti di stipendio previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Rimangono in vigore, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge 20 dicembre 1956, n. 1411 ».

Art. 68. — « Per quanto riguarda la cessione, il sequestro ed il pignoramento della

retribuzione dei ricevitori e dei portalettere, si osservano, in quanto applicabili, le norme generali riguardanti gli impiegati dello Stato ».

Art. 70. — « Le disposizioni di cui agli articoli da 34 a 41, 43 e 45, si osservano, in quanto applicabili, anche per i ricevitori ed i portalettere ».

Art. 80. — « La pensione diretta è corrisposta all'iscritto che cessi dal servizio dopo venti anni di iscrizione al Fondo:

a) per avere raggiunto il limite massimo di età;

b) per inabilità fisica a norma dei numeri 2°) e 3°) dell'articolo 45;

c) negli altri casi analoghi a quelli previsti per gli impiegati civili dello Stato ».

Art. 81. — « La pensione di reversibilità è corrisposta alla vedova od agli orfani dell'iscritto deceduto:

a) in attività di servizio, dopo almeno venti anni di iscrizione al Fondo;

b) dopo la cessazione dal servizio purché alla data del decesso sia in godimento di pensione diretta.

Per il conseguimento del diritto alla pensione la vedova e gli orfani devono trovarsi nelle condizioni stabilite per le vedove e gli orfani degli impiegati civili dello Stato ».

Art. 82. — « L'indennità una volta tanto è corrisposta all'iscritto che cessi dal servizio per una delle cause indicate nell'articolo 80, dopo un periodo di iscrizione al Fondo minore di venti anni ma non inferiore ad un anno intero di servizio effettivo.

Qualora la cessazione dal servizio nei termini di iscrizione al Fondo indicati nel comma precedente avvenga per morte dell'iscritto, l'indennità una volta tanto è corrisposta ai superstiti dell'iscritto stesso specificati nel precedente articolo ».

Art. 84. — « Gli iscritti al Fondo di cui all'articolo 77 sono tenuti a versare al Fondo medesimo un contributo del sei per cento della retribuzione e della tredicesima mensilità, calcolato secondo le norme vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.

Detto contributo è trattenuto sulla retribuzione e sulla tredicesima mensilità a cura dell'Amministrazione ».

Art. 87. — « In aggiunta alla pensione diretta o di reversibilità è corrisposto al pensionato un assegno temporaneo mensile di carovita nella stessa misura stabilita per i pensionati civili dello Stato o loro superstiti.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

Tale assegno per i ricevitori e i portalettere, che alla data della cessazione dal servizio prestavano la loro opera per meno di sei ore al giorno, è concesso nella misura di tanti sestimi del normale assegno quante erano le ore di servizio.

All'assegno di carovita di cui sopra si applica l'articolo 4 del regio decreto legge 15 ottobre 1936, n. 1870 ».

Art. 88. — « Ai fini della valutazione dei servizi, della misura delle pensioni e delle indennità, della concessione di pensione dipendente da infermità o morte dovuta a causa di servizio, dei cumuli di pensioni, dell'inizio, prescrizione, perdita, riduzione, sospensione e fine del godimento della pensione, e per ogni altri riflesso, sono applicabili, per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni generali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Per la valutazione dei servizi militari resi dagli iscritti al Fondo di cui all'articolo 77, si applicano le disposizioni vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato ».

Art. 92. — « L'Istituto postelegrafonici corrisponde agli iscritti o loro superstiti, in rapporto alle competenze considerate nell'articolo 83, un'indennità di buonuscita od un assegno vitalizio secondo che la cessazione dal servizio avvenga o non con diritto a pensione; concede altresì gratuitamente l'assistenza scolastica o il ricovero in convitti agli orfani degli iscritti. A tale fine gli iscritti sono tenuti a versare all'Istituto postelegrafonici un contributo pari all'analogo contributo dovuto dagli impiegati civili dello Stato all'Opera di previdenza gestita dall'Ente di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.

All'indennità di buonuscita ed all'assegno vitalizio si applicano le riduzioni di cui all'articolo 87.

Per le concessioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto possibile, le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato ».

Art. 102. — « Per gli iscritti al Fondo di cui all'articolo 77 che siano titolari di pensioni o di assegni anche temporanei normali diretti, liquidati a carico di un'Amministrazione dello Stato anche con ordinamento autonomo o del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, viene sospeso il pagamento della pensione o dell'assegno. Qualora la pensione o l'assegno sia più favorevole dello stipendio, la relativa differenza viene conservata

a titolo di assegno personale da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio.

Il ricevitore di cui al precedente comma, che per conseguire la nomina di titolare di ricevitoria abbia lasciato il posto di ruolo nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e liquidata la relativa pensione, potrà, qualora non abbia raggiunto l'età di sessantacinque anni, essere riammesso in ruolo, a domanda con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentito il Consiglio di amministrazione. Il servizio prestato come ricevitore potrà essere riscattato agli effetti del futuro trattamento di quiescenza.

Al ricevitore di cui al primo comma che chieda di essere esonerato dal servizio, purché abbia compiuto sessantacinque anni di età, ovvero che debba essere dispensato per motivi di salute o per avere raggiunto l'età di settanta anni, qualora non ricorra l'applicazione della norma dell'articolo 101, viene ripristinata la pensione statale ed è dovuta, a carico del Fondo di cui all'articolo 77, una integrazione del trattamento di pensione, già liquidato a carico dello Stato, fino a raggiungere la pensione complessiva che spetterebbe in base ai servizi resi allo Stato, considerati nella precedente liquidazione e ai servizi resi con iscrizione al Fondo, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 112 ».

COLASANTO, *Relatore.* Propongo di sospendere l'approvazione del primo capoverso, in attesa di conoscere quali degli articoli riportati nel testo attuale saranno approvati.

PRESIDENTE. Sono d'accordo. Il primo comma si voterà alla fine dell'articolo.

Al riportato articolo 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, non sono stati proposti emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

All'articolo 45 del succitato decreto presidenziale non sono stati proposti emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Al riportato articolo 47 del succitato decreto presidenziale sono stati proposti i seguenti emendamenti:

da parte degli onorevoli Francavilla, Bogoni, Mancini e Rubeo:

« Sostituire il terzo comma del citato articolo 47 con il seguente:

I concorsi possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede in deter-

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

minate regioni o provincie e tutti i cittadini possono parteciparvi »;

da parte degli onorevoli Cappugi, Zanibelli, Menotti, Bima, Troisi, Gatto, Gitti e De Biagi:

« Al terzo comma del citato articolo 47, sostituire le parole: tre anni, con le altre: un anno »;

da parte degli onorevoli Simonini e Ceccherini:

« Al terzo comma del citato articolo 47, sostituire le parole: almeno tre anni dalla data di assunzione, con le seguenti: almeno un anno dalla data di assunzione ».

FRANCAVILLA. Ritiriamo il nostro emendamento, poiché non è stato accolto dal Comitato.

ZANIBELLI. Il nostro emendamento è stato concordato in sede di Comitato e lo ha accolto anche il Sottosegretario Caiati.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Effettivamente l'onorevole Caiati ha aderito, in linea di massima, all'emendamento. Tuttavia, vorrei far considerare l'opportunità di aumentare la durata della permanenza minima in sede almeno a due anni, e ciò per evidenti ragioni di servizio.

COLASANTO, *Relatore*. Non ho difficoltà ad accogliere l'invito del Ministro, anche perché io per primo espressi, in sede di Comitato, una certa perplessità sull'emendamento. Secondo me, se noi diamo la possibilità di chiedere il trasferimento dopo un anno dalla nomina, non saranno molti coloro che non si avvarranno di questa facoltà, ciò che creerebbe notevole disagio nel servizio.

TROISI. Mi associo alla proposta del Ministro, proprio per ragioni di funzionalità del servizio.

CECCHERINI. Nella mia qualità di presentatore dell'altro emendamento, mi associo al suggerimento del Ministero.

BENSI. Mi associo.

PRESIDENTE. I due emendamenti sono identici: pongo quindi in votazione il concetto della permanenza in sede dei due anni, suggerito dal Ministro, anziché quello di un anno.

(È approvato).

Pongo in votazione il riportato articolo 47 del succitato decreto presidenziale così modificato.

(È approvato).

Sono stati presentati i seguenti due emendamenti, che andrebbero inseriti dopo l'articolo 47:

da parte degli onorevoli Bogoni, Francavilla, Ducci e Semeraro Santo:

« Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente articolo 49:

Il supplente delegato viene prescelto dal direttore provinciale per ciascun ufficio locale fra i supplenti, addetti all'ufficio medesimo, di età non inferiore a 21 anni.

Al supplente delegato è dovuta una indennità mensile di lire 3.000 se trattasi di ufficio locale di gruppo A e B, di lire 2.000 per i gruppi C e D e di lire 1.000 per i rimanenti gruppi »;

da parte degli onorevoli Cappugi, Zanibelli, Menotti, Bima, Troisi, Gatto, Gitti e De Biagi:

« Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente articolo 49:

All'ufficiale delegato è dovuta una indennità mensile di lire 3.000 se trattasi di ufficio locale di gruppo A e B, di lire 2.000 per i gruppi C e D, e di lire 1.000 per i rimanenti gruppi ».

COLASANTO, *Relatore*. I due emendamenti riguardano una indennità da attribuire agli ufficiali delegati, ma le possibilità di accogliere il concetto contenuto negli emendamenti sono risultate molto scarse, principalmente perché non si ritiene di creare nuovi sistemi in relazione a un ordinamento generale vigente nell'Amministrazione.

Pertanto, ritengo che non si possa insistere, proprio per il rispetto dell'armonia generale della legge, in relazione alla situazione generale esistente in tutte le Amministrazioni dello Stato.

Se, però, riteniamo che i delegati debbano avere un certo riconoscimento, possiamo, a mio avviso, con un ordine del giorno, pregare il Ministro affinché disponga che ai predetti ufficiali delegati sia concessa un'ora di straordinario al giorno.

FRANCAVILLA. Questo problema è stato ieri sera lungamente dibattuto in sede di Comitato ristretto. Alla fine, il Sottosegretario onorevole Caiati ci ha esposto una serie di elementi che non consentono al Governo di accogliere questo principio, con il quale si tende a migliorare le condizioni dei supplenti delegati, soprattutto nei periodi in cui essi debbono sostituire il titolare. La richiesta non può definirsi eccessiva né, a mio parere, tale

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

che possa preoccupare il Governo per l'onere, il quale ammonterebbe a 120 milioni.

Comunque, di fronte alle resistenze del Governo, abbiamo cercato di addivenire ad un compromesso. Il rappresentante del Governo ci ha comunicato che l'unica soluzione potrebbe, appunto, trovarsi nella concessione a questi supplenti di un'ora giornaliera di retribuzione straordinaria. Noi, ora, vorremmo che la Commissione approvasse questa decisione e che essa venisse chiaramente inserita nel verbale di questa seduta.

ZANIBELLI. Ieri sera, d'intesa con gli altri presentatori, ho ritenuto, ad un certo momento, di non insistere nell'emendamento.

Devo dire, però, che non solo le ragioni di necessario equilibrio del provvedimento ci hanno indotto al ritiro dell'emendamento, ma anche perché, e questa è la ragione fondamentale, non facendolo porre in votazione, abbiamo voluto evitare il rischio di un rigetto della questione, ritenendo noi, anche oggi, che il problema non sia affatto chiuso.

L'onorevole De Biagi, diffondendosi lungamente sulla posizione di questa categoria, ha voluto significare che noi non abbiamo impostato il problema soltanto dal punto di vista economico, ma abbiamo voluto tentare di affermare un principio, il quale avrebbe dovuto e potrà, quando sarà accolto, servire da spinta al singolo e chiedere di divenire supplente delegato.

Perciò, ripeto, per noi il problema resta aperto, anche se, in questa sede, a nome anche degli altri colleghi, dichiaro di ritirare l'emendamento.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Desidero spiegare i motivi che non consentono al Governo l'accettazione dell'emendamento.

Vi è, innanzitutto, un motivo di strutturazione generale e poi vi è un motivo di carattere particolare: quest'ultimo in considerazione del fatto che il delegato è nominato dal direttore dell'ufficio. Si tratta, come è noto, per il delegato supplente, di un incarico di fiducia del direttore, ciò che non può certo portare a considerare la figura del supplente quale quella di un vicedirettore. Quanto, poi, alla sostanza del lavoro e alle sue attribuzioni, c'è da tener presente che il supplente delegato assolve alle sue funzioni soltanto in caso di assenza del titolare; quando, invece, questi è presente, la sua funzione è soltanto nominale. Ora, quando il titolare è assente, al supplente viene corrisposta la differenza fra il suo stipendio e quello del titolare, con la riduzione di un quinto, il che, tradotto in

cifre, significa che al supplente, nel periodo in cui assolve alle sue funzioni per l'assenza del titolare, viene corrisposta un'indennità che va da un massimo di 50.000 lire mensili, per quelli di gruppo A, ad un minimo di 9.000 per quelli di gruppo B.

Devo anche dire che mi trovo nella impossibilità di accogliere la proposta subordinata, cioè la corresponsione di un certo numero di ore straordinarie, perché, per legge, lo straordinario va corrisposto solo se effettivamente compiuto. È evidente che io non posso assumere impegni contro la legge e contro lo spirito della legge.

Infine, devo aggiungere che non possiamo andare oltre i maggiori oneri finora approvati, se non chiedendo il parere della IV Commissione (Finanze e tesoro); ciò che abbiamo fatto finora è rientrato nei limiti delle possibilità, ma dichiaro che non possono essere assunti ulteriori oneri finanziari.

PRESIDENTE. Mi corre l'obbligo di rammentare che, effettivamente, abbiamo potuto superare il primo ostacolo finanziario proprio perché il Ministro ha esplicitamente dichiarato di poter fronteggiare il nuovo onere. È, però, evidente che, se il Ministro dichiara di non poter reperire i nuovi fondi, qualora si insista, si rende necessario il ricorso alla Commissione finanze e tesoro.

Vorrei rivolgere invito agli onorevoli colleghi perché si cerchi di procedere ancora con l'unanimità dei consensi, come abbiamo finora proceduto.

FRANCAVILLA. I colleghi che hanno fatto parte del Comitato devono darci atto che abbiamo aderito ad una serie di tesi non di nostro gradimento, pur di procedere concordemente. Però, quando si vuol ritirare anche quel poco che era stato a noi concesso, ponendo il problema nei termini in cui ci è stato posto, dovete consentirci di chiedere, come chiediamo, che si voti sul nostro emendamento.

MENOTTI. Mi rendo conto delle perplessità del collega Francavilla; del resto, un po' tutti abbiamo dovuto rinunciare ad una parte delle nostre tesi, al solo scopo di raggiungere un accordo.

C'è tuttavia da osservare che le argomentazioni del Ministro non riguardano soltanto l'onere finanziario, ma riguardano anche il modo di considerare questa figura dell'ufficiale supplente, al quale si verrebbe a riconoscere una certa qualifica che a tutt'oggi non esiste.

Perciò, io sarei del parere di accogliere la conclusione del collega Zanibelli di accanto-

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

nare il problema: esso rimane ancora aperto. Se oggi rinunciamo all'emendamento, noi avremo successivamente la possibilità di studiare, magari attraverso una nostra iniziativa, la possibilità di trasformarlo in legge.

Per questi motivi, ci associamo alla proposta del Ministro.

CECCHERINI. In sede di Comitato ristretto avevamo deciso, in linea di massima, di richiedere, con un ordine del giorno, l'assicurazione da parte del Governo che agli ufficiali delegati fosse corrisposto un *quid* che li compensasse per le maggiori responsabilità. Su questo punto eravamo tutti d'accordo.

Poiché il Governo non accoglie questo punto di vista, per ragioni che possono anche essere valide, la mia posizione, che prima era di astensione sull'emendamento, ora non è più salvaguardata dall'ordine del giorno, che poteva essere discusso e accolto nella formulazione prospettata in Comitato.

Dichiaro perciò che, in caso di votazione dell'emendamento, io voterò a favore.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Desidero aggiungere ancora una considerazione a quelle già esposte. Ho già accennato che il supplente delegato è nominato dal direttore. Ora, che questo supplente delegato abbia una retribuzione maggiorata quando il titolare è assente, è logico e previsto; ma che abbia una indennità, sia pure modesta, senza che il suo incarico di delegato gli dia compiti da svolgere, non mi sembra affatto giusto. Anzi, avverto che, se la tesi dell'onorevole Francavilla fosse accolta, se cioè una indennità venisse corrisposta in ogni tempo a questo delegato, si correrebbe il rischio di incorrere in arbitri e protezionismi da parte del titolare, essendo, come ho detto, la figura del supplente, completamente fiduciaria da parte del titolare. È evidente che noi dobbiamo preoccuparci anche di questo pericolo.

BENSI. Le argomentazioni non ci hanno convinto e pertanto insistiamo sull'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Bogoni, Francavilla, Ducci e Semeraro Santo, di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Al riportato articolo 50 del succitato decreto presidenziale non sono stati proposti emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Neppure al riportato articolo 52 del succitato decreto presidenziale sono stati proposti emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Al riportato articolo 53 del succitato decreto presidenziale non sono stati proposti emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Francavilla, Bogoni, Calandrone Pacifico e Mancini hanno proposto il seguente emendamento al riportato articolo 60 del succitato decreto presidenziale:

« Al secondo comma del citato articolo 60, aggiungere le seguenti parole: però il requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 8 è stabilito nell'età non inferiore ad anni 18 ».

COLASANTO, *Relatore*. L'emendamento tende ad abbassare a 18 anni il limite di età già previsto in 21, per talune categorie, quali quelle dei portalettere.

Il Comitato, a maggioranza, ha ritenuto di non potervi aderire, perché il servizio deve essere disimpegnato da elementi che abbiano la maturità giuridica, e quindi abbiano compiuto il ventunesimo anno di età.

BOGONI. Mi sembra che per il diritto civile si sia maggiorenni a 18 anni; e, d'altra parte, abbiamo sempre sostenuto che bisogna far lavorare i giovani.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. L'emendamento si riferisce ai sostituti, cioè a coloro che devono dirigere un ufficio nell'assenza del titolare, e allora occorre la maggiore età.

FRANCAVILLA. Ma noi dobbiamo facilitare l'immissione dei giovani: ora, a 18 anni, possiamo scegliere, mentre quelli che vengono a 21 anni sono certamente lo scarto di altri posti...

PRESIDENTE. Non dimentichiamo che anche in questo caso dobbiamo attenerci alle norme per l'assunzione degli impiegati. E il requisito è l'aver compiuto il ventunesimo anno di età.

TROISI. La pienezza della capacità giuridica si acquista solo a 21 anni; ed essa è necessaria perché possano assolvere ai loro compiti.

GATTO. Un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni può incontrare delle responsabilità di fronte alle quali risponde con tutto il proprio patrimonio. Come fa a rispondere col proprio patrimonio un funzionario che è minorenne?

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Qui non si tratta dei fattorini o dei portalettere. Si tratta dei sostituti, di coloro cioè che nell'assenza del titolare debbono dirigere un ufficio. Un ufficio che compie operazioni di conto corrente, di depositi a risparmio, cioè di attività anche a carattere patrimoniale. Come può il titolare di tali uffici non avere la pienezza della capacità giuridica?

FRANCAVILLA. Ritiro, anche a nome degli altri parlamentari, l'emendamento all'articolo 60.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo del riportato articolo 60 del succitato decreto presidenziale.

(È approvato).

Sul riportato articolo 61 del succitato decreto presidenziale sono stati presentati i seguenti emendamenti:

da parte degli onorevoli Cappugi, Zanibelli, Menotti, Bima, Troisi, Gatto, Gitti e De Biagi:

« Al terzo comma del citato articolo 61, sostituire il secondo periodo

I vincitori non possono conseguire trasferimenti a domanda dalla sede cui sono stati assegnati se non siano trascorsi almeno tre anni dalla data di assegnazione »;

da parte degli onorevoli Simonini e Ceccherini:

« Al terzo comma del citato articolo 61, sostituire alle parole: almeno tre anni dalla data di assegnazione, le seguenti: almeno un anno dalla data di assegnazione ».

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sono favorevole al termine di due anni.

CECCHERINI. Mi dichiaro d'accordo con la proposta dell'onorevole Ministro.

ZANIBELLI. Anche io concordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo al terzo comma delle parole « almeno tre anni dalla data di assegnazione » con le altre « almeno due anni dalla data di assegnazione ».

(È approvato).

Pongo in votazione il riportato articolo 61 del succitato decreto presidenziale con l'emendamento di cui sopra.

(È approvato).

Pongo in votazione il riportato articolo 62 del succitato decreto presidenziale, su cui non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione il riportato articolo 63 del succitato decreto presidenziale, su cui non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione il riportato articolo 64 del succitato decreto presidenziale, su cui non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Al quinto comma del riportato articolo 66 del succitato decreto presidenziale c'è un emendamento degli onorevoli Simonini e Ceccherini: sopprimere le parole « che ne abbiano fatto domanda entro i termini stabiliti ».

CECCHERINI. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato dagli onorevoli Cappugi, Zanibelli, Menotti, Bima, Troisi, Gatto, Gitti e De Biagi un emendamento aggiuntivo dopo il quinto comma del riportato articolo 66 del seguente comma:

« Spetta al ricevitore e portalettere effettivo e provvisorio durante l'assenza per congedo e malattia il premio di maggior produzione ».

Il rappresentante del Governo è d'accordo. Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il riportato articolo 66 con l'emendamento di cui sopra.

(È approvato).

Sui riportati articoli 67, 68, 70, 80, 81, 82, 84, 87, 88, 92 del succitato decreto presidenziale non sono stati presentati emendamenti. Pertanto li pongo successivamente in votazione.

(Sono approvati).

DE BIAGI, *Relatore*. A questo punto, in qualità di relatore della proposta di legge numero 2630 di iniziativa dell'onorevole Bima, che comporta una variazione all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ricordo di aver, nella mia esposizione fatta alla Commissione nella precedente seduta del 4 dicembre 1957, dato parere favorevole al contenuto di essa.

Feci solamente una riserva, nel senso di non permettere di chiedere la dispensa dal servizio per una invalidità sopravvenuta entro

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

l'anno dalla entrata in vigore del succitato decreto. Mi sembrava una cosa un pochino anormale.

Ritenendo che il principio del divieto della successione stabilito per gli uffici locali non venisse leso da questa proposta pregavo fin d'allora l'onorevole Bima di trasformare la sua proposta in un emendamento. Non so se tale emendamento sia stato presentato, ma esso dovrebbe consistere nella soppressione dell'inciso: « alla data di pubblicazione del presente decreto » nel secondo comma dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

BIMA. Mi rendo conto che la mia proposta sconvolgerebbe tutta la riforma delle ricevitorie. Faccio presente che il fondamento della proposta mi pare ineccepibile in quanto che col secondo comma dell'articolo 101 si stabilisce un principio che credo non possa essere accettato dalla nostra legislazione ed è in contrasto con tutte le disposizioni che regolano le assunzioni nei pubblici uffici che richiedono che gli aspiranti siano in possesso dei requisiti richiesti alla data di pubblicazione del decreto anziché alla scadenza dei termini.

Mi pare che il fondamento della proposta di legge meriti tutto il favore, però mi rendo conto che veramente sovvertirebbe tutto un complesso di cose.

COLASANTO, *Relatore*. Praticamente abbiamo chiuso la porta a della gente che stava sulla soglia. Allo stato dei fatti mi pare che si potrebbe ovviare all'inconveniente disponendo non il diritto alla successione di quel tale ufficio, ma disponendo il diritto ad avere un ufficio.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Io pregherei l'onorevole Bima di ritirare la propria proposta di legge. Gli interessati sono già iscritti nell'albo nazionale dei supplenti ed hanno una retribuzione che è pari a quella dell'ex grado XIII.

BIMA. Non insisto nella mia proposta, dato che il relatore ha fatto una proposta subordinata.

PRESIDENTE. Al riportato articolo 102 del succitato decreto presidenziale c'è un emendamento degli onorevoli Bogoni, Franca-villa, Roasio e Bensi del seguente tenore:

« Sostituire il primo comma del citato articolo 102 con il seguente:

Per gli iscritti al Fondo di cui all'articolo 77, in materia di cumulo di un trattamento di attività con un trattamento ordi-

nario, non privilegiato, di quiescenza, si applicano le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato ».

FRANCAVILLA. Se si tiene conto che per tutti gli impiegati dello Stato c'è il cumulo fino a 60.000 lire, è chiaro che il nostro emendamento tende a favorire. Non dobbiamo persistere nel negare questa possibilità al personale di cui stiamo trattando. Non si tratta di una equiparazione, ma di porre tale personale nella condizione di non rinunciare a un proprio diritto.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Vorrei osservare a proposito di questo emendamento, come di tutti gli altri che riguardano il trattamento di quiescenza, che non è opportuno occuparcene in questo momento. Il Ministero è convinto che il problema debba essere esaminato a fondo e si sta provvedendo alla redazione di un terzo disegno di legge. Per non intralciare l'iter del provvedimento che stiamo esaminando, si pensò all'opportunità di uno stralcio perché altrimenti il lavoro per la preparazione degli articoli relativi al trattamento di quiescenza avrebbe finito per fare ritardare di parecchi mesi l'approvazione di questo disegno di legge. Si tratta di una materia molto complessa che non ha soltanto riflessi di notevole portata finanziaria, ma anche di carattere strumentale dell'intero provvedimento.

L'amministrazione ha già posto allo studio il problema e il dirigente del servizio competente ha già avuto vari scambi di idee anche con le varie organizzazioni sindacali e col presidente dell'Istituto dei postelegrafici.

FRANCAVILLA. Vorrei che del problema della quiescenza se ne parlasse in sede di articolo 20-bis. Qui la richiesta che facciamo non riguarda tutto il trattamento di quiescenza, riguarda una piccola questione a proposito del cumulo di un trattamento di attività con un trattamento ordinario, che può essere concesso almeno con questo disegno di legge senza grave onere per l'amministrazione.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sarebbe più logico che fosse risolto con tutto il problema della quiescenza anche per armonia legislativa. Comunque, se la Commissione lo ritiene, possiamo discuterlo.

COLASANTO, *Relatore*. Sarei del parere di rimandare la questione al disegno di legge che si occuperà della quiescenza.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non modifica il sistema di trattamento; è un articolo superfluo.

Proprio perché non comporta una differenza di trattamento, io sono indifferente che sia votato o che sia rinviato. La logica dovrebbe portare al rinvio, comunque mi rimetto alla Commissione.

GATTO. Noi votiamo contro perché la norma è superflua.

BIMA. Noi votiamo contro perché riteniamo che questa materia debba essere disciplinata dalla legge generale.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo al primo comma dell'articolo 102.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione il riportato articolo 102 del succitato decreto presidenziale.

(*È approvato*).

Dopo il citato articolo 102, gli onorevoli Francavilla, Bogoni, Cacciatore, Calandrone Pacifico, propongono il seguente nuovo articolo 118:

« Ai ricevitori postali e telegrafici che attualmente fruiscono del trattamento di cui all'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni, è concesso, con effetto dal 1° gennaio 1958 un aumento del trattamento stesso per ogni anno di servizio prestato in detta qualità oltre i 20, nella misura mensile di lire 800, lire 600, lire 400, e col massimo di lire 16.000, lire 12.000 e lire 8.000 mensili, secondo che godano il sussidio quali ricevitori di prima, di seconda o terza classe.

È abrogata la riduzione prevista, per il trattamento di quiescenza, dai commi secondo e quarto dell'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407.

Il trattamento di quiescenza, previsto dal citato articolo 22 e successive modificazioni, compresa l'integrazione di cui sopra, è pure dovuto quando l'inabilità di cui al primo comma dell'articolo medesimo sia sopravvenuta prima del 55° anno di età, qualora il ricevitore, nominato anteriormente al 1° luglio 1936, e dispensato dal servizio per inabilità fisica, abbia complessivamente prestato nella stessa qualità almeno 20 anni di effettivo servizio ».

Gli onorevoli Simonini e Ceccherini propongono di aggiungere il seguente nuovo articolo 118:

« Ai ricevitori postali e telegrafici che attualmente fruiscono del trattamento dell'arti-

colo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modifiche è concesso, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un aumento del trattamento stesso per ogni anno di permanenza prestata in detta qualità, oltre i 20, nella misura mensile di lire 400, lire 300, lire 200 e col massimo di lire 8.000, lire 6.000, lire 4.000 mensili a seconda che godano il sussidio quali ricevitori di I, II, III classe ».

COLASANTO, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha ritenuto di non accettare l'uno e l'altro emendamento per le stesse ragioni per le quali non ha accettato il precedente: cioè è materia che va trattata insieme con tutto il resto che interessa la previdenza e quindi nel nuovo provvedimento che il Ministero sta predisponendo.

PRESIDENTE. I presentatori che cosa dicono?

FRANCAVILLA. Uno è nostro, l'altro emendamento è degli onorevoli Simonini e Ceccherini. Noi proponiamo un nuovo articolo 118 che riguarda la previdenza, ma non ha attinenza con il 20-bis che abbiamo pure proposto e sul quale discuteremo successivamente.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo è per lo stralcio di tutto ciò che riguarda la quiescenza.

CECCHERINI. Sentito che il Ministro si impegna ad accelerare il più possibile i tempi per la preparazione del disegno di legge che riguarda tutta la materia della quiescenza, io ritiro l'emendamento.

FRANCAVILLA. Abbiamo già detto che della quiescenza ne facciamo un problema di fondo. Oltre tutto noi stiamo qui e mi pare che c'è buona volontà da parte di tutti perché il provvedimento venga approvato il più presto possibile; e tuttavia si teme che non si possa fare in tempo ad approvarlo prima della fine della legislatura.

Se ciò è vero non riesco a capire come il Governo possa impegnarsi a presentare un nuovo disegno di legge nel corso di questa legislatura.

A questo punto ci dovete riconoscere il diritto almeno di non credere a quello che ci si dice assumendo l'impegno di presentare il nuovo disegno di legge e di farlo approvare. Non perché il Governo non ne abbia la volontà, ma perché è nota la situazione parlamentare. Invece potremmo inserire in questo provvedimento alcuni elementi fondamentali che possono favorire il personale. Mi meravi-

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

glio che da parte di alcuni colleghi — e anche dell'onorevole Ceccherini — si possa rinunciare a fare inserire questi emendamenti.

CECCHERINI. Stralcio non significa rinuncia. Anch'io ho una mia coscienza, una mia linea.

ZANIBELLI. L'articolo che tratta il problema della quiescenza in generale è il 20-bis; poiché è in quella sede che si svolgerà una discussione più approfondita su tutto l'argomento, mi riservo di fare un'opportuna dichiarazione di voto, che servirà anche a chiarire il mio pensiero, del resto già espresso in seno al Comitato ristretto.

Per ora mi limito a respingere l'affermazione secondo cui noi non saremmo sensibili a questo problema.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il problema rientra in pieno nella materia della quiescenza, per la cui soluzione, ripeto, il Ministero sta già approntando un nuovo disegno di legge. Perciò a me pare che esigenze logiche, oltretutto di tecnica legislativa, impongono un rinvio della discussione di questo problema. D'altra parte debbo osservare che l'onere di questo provvedimento sarebbe, per un decennio, di circa 2 miliardi e 534 milioni, il che significa che per ogni anno bisogna reperire circa 253 milioni e mezzo.

Una delle ragioni che ci hanno indotto a rinviare la soluzione del problema è proprio la necessità di trovare la copertura finanziaria.

FRANCAVILLA. Debbo rammentare che la questione della quiescenza è trattata nell'articolo 20-bis; per ora si tratta di un problema molto più semplice: è per questo che mi permetto di insistere.

CECCHERINI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione sull'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bogoni, Francavilla, Roasio e Bensi, di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Prima di passare alla votazione del primo capoverso dell'articolo 4, che abbiamo lasciato in sospenso, sarei del parere che venga dato incarico alla Presidenza di provvedere al coordinamento dell'intero articolo. Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione il primo capoverso dell'articolo 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso, come risulta dopo gli emendamenti che sono stati approvati, salvo coordinamento.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 5.

Gli articoli 11, 25, 48 e 83 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono soppressi.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

« Per i direttori di ufficio locale, per i titolari di agenzia, e per i reggenti, deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, a cura del direttore provinciale, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo motivato di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre » e « insufficiente », prendendo a base i seguenti elementi: qualità morali e di carattere, mansioni disimpegnate e rendimento, attaccamento al servizio, attitudine a ricoprire il grado superiore, comportamento in servizio e fuori.

Per gli ufficiali, per i ricevitori ed i portalettere, la compilazione del rapporto informativo è devoluta ai direttori di ufficio locale ed ai titolari di agenzia, i quali vi provvedono con le modalità ed i criteri di cui al comma precedente. Il giudizio complessivo è formulato dal direttore provinciale.

Al dipendente, al quale nell'anno in cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a buono.

Il giudizio complessivo di cui ai precedenti commi deve essere comunicato all'interessato.

Entro trenta giorni dalla comunicazione, il dipendente può ricorrere alla Commissione centrale per gli uffici locali.

La Commissione, sentito il Servizio competente e l'organo che ha espresso il giudizio complessivo, formula il giudizio definitivo.

La deliberazione della Commissione centrale per gli uffici locali è provvedimento definitivo ».

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

« In tutte le disposizioni vigenti la qualifica di ricevitore e portalelettere provvisorio è sostituita con quella di ricevitore e portalelettere reggente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Simonini e Ceccherini hanno proposto il seguente emendamento:

« Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente articolo ».

« Agli ufficiali di P. T. delegati è corrisposta una indennità di funzione nella seguente misura mensile: lire 3.000 negli uffici locali dei gruppi A e B; lire 2.000 negli uffici locali dei gruppi C e D; lire 1.000 negli uffici locali dei gruppi E e F ».

L'emendamento è però precluso dalla mancata approvazione dell'emendamento già presentato all'articolo 49 del succitato decreto del Presidente della Repubblica.

Passiamo quindi all'articolo 8. Ne do lettura:

« La durata della prestazione giornaliera dei portalelettere degli uffici locali può essere integrata, fino al raggiungimento delle sette ore giornaliere, con prestazioni manuali negli uffici medesimi ».

A quest'articolo sono stati proposti i seguenti emendamenti.

da parte degli onorevoli Cappugi, Zanibelli, Menotti, Bima, Troisi, Gatto, Gitti e De Biagi:

« Aggiungere i seguenti commi.

« Presso i più importanti uffici locali, quando ve ne sia riconosciuta la necessità, in relazione all'assegno di personale stabilito dall'amministrazione e alla particolare entità dei lavori manuali da compiere possono essere istituiti posti di portalelettere, con l'osservanza delle norme dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 566, esclusivamente per dette mansioni, ove sia necessaria una prestazione di sette ore giornaliere.

I portalelettere addetti allo stesso ufficio, compresi quelli di cui al precedente comma, con eguale prestazione oraria giornaliera, possono con provvedimento del direttore provinciale, essere applicati, anche a turno, nel me-

desimo ufficio a posti di portalelettere diverso da quello per il quale sono stati nominati ».

da parte degli onorevoli Bogoni, Francavilla, Rubeo e Bensi:

« Aggiungere i seguenti commi:

« Presso i più importanti uffici locali, quando ve ne sia riconosciuta la necessità, in relazione all'assegno di personale stabilito dall'Amministrazione e alla particolare entità dei lavori manuali da compiere, possono essere istituiti posti di portalelettere con l'osservanza delle norme dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, esclusivamente per dette mansioni, ove sia necessaria una prestazione di 7 ore giornaliere.

I portalelettere addetti allo stesso ufficio, compresi quelli di cui al precedente comma, con eguale prestazione oraria giornaliera possono con provvedimento del direttore provinciale, essere applicati, anche a turno nel medesimo ufficio a posti di portalelettere diversi da quelli per i quali sono stati nominati ».

ZANIBELLI. Il Comitato ha concordato di accogliere il nostro emendamento. Anche il Governo è stato d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 con l'emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Cappugi ed altri.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura.

« Nei riguardi degli estranei all'Amministrazione già autorizzati a frequentare gli uffici locali e le agenzie come apprendisti, ai sensi dell'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è particolarmente valutato fra i titoli, nei concorsi per la nomina a supplente, il periodo di frequenza. Agli stessi effetti è particolarmente valutato il servizio prestato presso gli uffici locali con mansioni di ufficiale a favore del personale comunque assunto dopo il 30 settembre 1952 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

« A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai supplenti è attribuita la retribuzione corrispondente al coefficiente 193 e, dopo otto anni di effettivo servizio senza demerito, quella corrispondente al coefficiente 211 della tabella unica degli

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Nei riguardi dei supplenti iscritti nell'albo nazionale di cui all'articolo 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, il servizio prestato dopo il 30 settembre 1952 è considerato utile ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici della retribuzione corrispondente al coefficiente 193 ».

A quest'articolo sono stati proposti i seguenti emendamenti:

da parte degli onorevoli Simonini e Ceccherini:

« Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Il coefficiente 193 deve essere attribuito agli ufficiali postelegrafonici a far luogo dal 1° luglio 1957. Il coefficiente 211 sarà corrisposto dopo sei anni di servizio senza demerito con godimento del coefficiente 193.

Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'attribuzione del coefficiente 211, è valutato il servizio prestato dal 1° ottobre 1952 con iscrizione nell'Albo nazionale o nel quadro di riserva »;

da parte degli onorevoli Francavilla, Bogoni, Rubeo e Mancini:

« Sostituire l'articolo 10 con il seguente

Con effetto dal 1° luglio 1957 ai supplenti è attribuita la retribuzione corrispondente al coefficiente 193 e, dopo 8 anni di effettivo servizio senza demerito, quella corrispondente al coefficiente 211 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Agli effetti della valutazione degli 8 anni del precedente comma per conseguire il trattamento economico previsto dal coefficiente 211 è valido anche il servizio prestato in qualità di supplente anteriormente alla detta data del 1° luglio 1957.

Nei riguardi dei supplenti iscritti nell'Albo nazionale di cui all'articolo 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, il servizio prestato dopo il 30 settembre 1952 è considerato utile ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici della retribuzione corrispondente al coefficiente 193 »,

da parte degli onorevoli Cappugi, Zambelli, Menotti, Bima, Troisi, Gatto, Gitti e De Biagi:

« Al primo comma sostituire le parole: a partire dalla data di entrata in vigore della

presente legge ai supplenti, con le parole: a partire dal 1° luglio 1957 agli ufficiali »;

« Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

Per il raggiungimento degli otto anni di effettivo servizio senza demerito, di cui al primo comma, è considerato utile quello prestato anteriormente al 1° ottobre 1952 per il raggiungimento del coefficiente 211 ».

COLASANTO, *Relatore*. Gli emendamenti concordati sono i due presentati dagli onorevoli Cappugi ed altri.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. C'è un periodo di otto anni che rimane come periodo permanente e un periodo di 6 anni che gioca a favore di coloro che sono entrati a farne parte nel 1952.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli emendamenti concordati.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 10, come risulta dopo l'approvazione degli emendamenti. Ne do lettura:

« A partire dal 1° luglio 1957, agli ufficiali è attribuito lo stipendio corrispondente al coefficiente 193 e, dopo otto anni di effettivo servizio senza demerito, quello corrispondente al coefficiente 211 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

Ai fini previsti nel comma precedente il servizio prestato dopo il 30 settembre 1952 è considerato utile nei riguardi dei supplenti iscritti nell'albo nazionale di cui all'articolo 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. Limitatamente a questi ultimi il suddetto periodo di servizio è fissato in anni sei ai fini del conseguimento dello stipendio corrispondente al coefficiente 211.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

« A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai ricevitori ed ai portalettere è attribuita la retribuzione corrispondente al coefficiente 160 e, dopo otto anni di effettivo servizio senza demerito, quella corrispondente al coefficiente 170 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Nei riguardi dei ricevitori e dei portalettere in servizio alla data di entrata in vigore

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

della presente legge, il servizio prestato dopo il 30 giugno 1953 è considerato utile ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici della retribuzione corrispondente al coefficiente 160 ».

A quest'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

da parte degli onorevoli Cappugi, Zanibelli, Menotti, Bima, Troisi, Gatto, Gitti e De Biagi:

« *Al primo comma alle parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge, sostituire: dal 1° luglio 1957* ».

« *Al secondo comma sostituire al coefficiente 160 il coefficiente 170* ».

« *Dopo il secondo comma aggiungere:*

Per il raggiungimento degli otto anni di effettivo servizio senza demerito, di cui al primo comma, è considerato utile quello prestato anteriormente al 30 giugno 1953 per il raggiungimento del coefficiente 170 »;

da parte degli onorevoli Bogoni, Francavilla, Rubeo, Calandrone Pacifico e Cacciatore:

« *Aggiungere dopo il primo comma il seguente:*

Agli effetti della valutazione degli 8 anni del precedente comma per conseguire il trattamento economico previsto dal coefficiente 170 è valido anche il servizio prestato in qualità di ricevitori o ex collettori o portalettere effettivi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

da parte degli onorevoli Simonini e Ceccherini:

« *Sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

Il coefficiente 170 deve essere attribuito ai ricevitori e portalettere dopo sei anni di servizio senza demerito con godimento del coefficiente 160, valutando a tal fine, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio prestato dal 1° luglio 1953 ».

COLASANTO, *Relatore*. In sede di Comitato abbiamo concordato sull'emendamento aggiuntivo dopo il secondo comma, proposto dagli onorevoli Cappugi ed altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento concordato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11, come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento e in base al coordinamento:

« A partire dal 1° luglio 1957 ai ricevitori ed ai portalettere è attribuita la retribuzione corrispondente al coefficiente 160 e, dopo otto anni di effettivo servizio senza demerito, quella corrispondente al coefficiente 170 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Ai fini previsti nel comma precedente il servizio prestato dopo il 30 giugno 1953 è considerato utile nei riguardi dei ricevitori e portalettere in servizio a tale data. Limitatamente a questi ultimi il suddetto periodo di servizio è fissato in anni sei ai fini del conseguimento della retribuzione corrispondente al coefficiente 170 ».

(È approvato).

Pongo in discussione l'articolo 12 del disegno di legge:

« Per il personale già in servizio al 30 settembre 1952 con le qualifiche di cui all'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, si applicano, sino alla data del 30 settembre 1962, per quanto riguarda i titoli di studio richiesti per il conferimento di posti di direttore di ufficio locale, di titolare di agenzia, di ricevitore e portalettere, le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sui titoli di studio prescritti per il conferimento delle ricevitorie e dei posti di agenti rurali.

La disposizione di cui al precedente comma si applica nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'articolo 17 del succitato decreto; non si applica nell'ipotesi prevista dall'articolo 14, primo comma, lettera c) del decreto medesimo ».

Vorrei chiedere all'onorevole Zanibelli se ritira l'emendamento all'articolo 12 tendente al primo comma a sostituire le parole « sino alla data del 30 settembre 1962 » con le altre « senza limitazione nel tempo » e al secondo comma dopo le parole « dell'articolo 17 » a inserire le altre « senza limitazione nel tempo ».

ZANIBELLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Prendo atto. Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo originale governativo.

(È approvato).

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

« Il servizio prestato negli uffici postali e telegrafici dell'ex Africa Orientale Italiana e nelle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle Isole Italiane dell'Egeo nella qualità di dirigente, senza nomina a titolare, è valutato nei concorsi per gli uffici locali e per le agenzie alla stregua del servizio di gerente di ricevitoria metropolitana. Il servizio prestato a seguito di regolare nomina quale titolare di ricevitoria è valutato come servizio di titolare delle ricevitorie del territorio metropolitano, nei concorsi e ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio nei trasferimenti di cui all'articolo 42.

Ai fini del comma precedente si considera come servizio prestato anche il periodo di tempo trascorso in prigionia ».

ZANIBELLI. Per l'articolo 13 avevo presentato insieme con gli onorevoli Cappugi, Menotti, Bima, Troisi, Gatto, Gitti e De Biagi i seguenti emendamenti:

« Al primo comma, dopo le parole: articolo 42, aggiungere: ed ai fini della quiescenza mediante riscatto ».

« Al secondo comma, dopo le parole: in prigionia, aggiungere: e quello senza incarico non attribuibile a colpa dopo il rientro nel territorio metropolitano ».

Avendo il Governo accolto lo stesso concetto, non insisto per la loro approvazione.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo si rende conto della dolorosa situazione di coloro che sono rientrati dalle terre oltremare, ai quali tuttavia il Ministero stesso ha messo a disposizione le sedi necessarie per prestare la loro opera.

PRESIDENTE. L'onorevole Zanibelli ha ritirato i suoi emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo governativo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14:

« Nei concorsi per gli uffici locali di gruppo E e per le agenzie, che saranno banditi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un quarto dei posti è riservato agli ex gerenti di ricevitorie postali e telegrafiche i quali abbiano alla data predetta i seguenti requisiti:

a) per i concorsi ad uffici locali di gruppo E siano iscritti nell'Albo nazionale dei supplenti di ufficio locale di cui all'articolo 46

del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed abbiano una anzianità complessiva di servizio di almeno dieci anni di cui almeno tre prestati come gerente di ricevitorie postali e telegrafiche;

b) per i concorsi ad agenzie, siano iscritti al detto Albo o nel Quadro di riserva di cui all'articolo 108 del citato decreto ed abbiano una anzianità complessiva di almeno sei anni di servizio di cui almeno due come gerente di ricevitorie postali e telegrafiche.

Per ciascuno di detti concorsi sarà formata unica graduatoria comprendente:

coloro che concorrono in base alle norme ordinarie;

gli ex gerenti che concorrono ai sensi del presente articolo.

Le assegnazioni dei vincitori dei concorsi di cui trattasi agli uffici locali ed alle agenzie, rispettivamente quali direttori e titolari, sono effettuate secondo l'ordine di graduatoria e l'ordine di preferenza delle sedi che ciascuno di essi è tenuto ad indicare.

Esaurita l'assegnazione della quota dei posti spettanti ad una delle categorie di cui al precedente comma, o anche prima qualora non vi siano più graduati appartenenti alla categoria stessa, i rimanenti posti sono assegnati esclusivamente ai graduati dell'altra categoria ».

ZANIBELLI. La differenza fra il testo governativo e l'emendamento sostitutivo consiste nel fatto che quest'ultimo specifica maggiormente tutte le condizioni che sono sinteticamente riassunte nel testo governativo.

Noi perciò insistiamo sull'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zanibelli, Cappugi ed altri.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15.

« Nel primo concorso per posti di supplente che sarà indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, un'aliquota non superiore al quindici per cento dei posti messi a concorso è riservata ai coadiutori o reggenti di agenzia, già gerenti o supplenti con contratto a tempo indeterminato presso ricevitorie classificate agenzie ai sensi dell'articolo 96 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, i quali dal 1° ottobre 1952 abbiano prestato servizio anche non continuativo come coadiutore o reggente di agenzia per almeno tre anni. Per l'ammissione al concorso dei predetti coadiutori e reggenti si prescinde dal limite di età e dal titolo di studio.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

Nel concorso di cui al precedente comma il limite massimo di età per partecipare al concorso stesso è elevato a quaranta anni per gli ex titolari, gerenti e supplenti di ricevitoria, i quali dopo il 1° luglio 1941 e anteriormente al 1° ottobre 1952, abbiano prestato per almeno due anni complessivamente effettivo e lodevole servizio quale titolare, gerente o supplente di ricevitoria. Tale limite è ulteriormente elevato a favore del predetto personale, di tanti anni di servizio quanti sono quelli prestati nel periodo considerato oltre i quattro anni; in ogni caso il limite massimo non può superare i quarantacinque anni.

Tale beneficio si applica anche al personale non in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché non cessato dal servizio per motivi disciplinari o per dimissioni.

Per gli aumenti dei detti limiti di età è considerato equiparato al servizio di supplente, per non più di dieci anni, il servizio di ruolo in qualunque tempo prestato alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal quale non si sia cessato per motivi disciplinari, e per il quale non sia dovuta la pensione ».

È stato presentato dagli onorevoli Cappugi, Zanibelli, Menotti, Bima, Troisi, Gatto, Gitti e De Biagi il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo col seguente:

« Nei primi due concorsi per posti di ufficiali che saranno indetti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, un quinto dei posti messi a concorso saranno riservati ai concorrenti con qualifica di coadiutore o di coadiutore reggente di agenzia in servizio al 30 settembre 1952 come reggente ovvero come supplente a tempo indeterminato presso le ricevitorie, classificate agenzie ai sensi dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, i quali al 1° ottobre 1952 siano rimasti in servizio come coadiutore o come reggente di agenzia e in tali qualità abbiano prestato servizio, dalla data predetta a quella della entrata in vigore della presente legge, per almeno tre anni complessivamente.

Per l'ammissione dei coadiutori o coadiutori reggenti, di cui al precedente comma, ai concorsi ivi indicati, si prescinde dal limite di età e dal titolo di studio stabilito per il concorso ad ufficiale.

I coadiutori o reggenti che abbiano partecipato al primo dei detti concorsi senza conseguirvi l'idoneità, non possono nel secondo

fruire della riserva di posti e dell'agevolazione sopra prevista circa l'età e i titoli di studio.

I posti, come sopra riservati, eventualmente non coperti saranno conferiti agli altri candidati idonei.

Nel primo concorso per ufficiale che sarà indetto dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il limite massimo di età per partecipare al concorso stesso è elevato a 49 anni per gli ex titolari, gerenti e supplenti di ricevitoria i quali dopo il 1° luglio 1941 e anteriormente al 1° ottobre 1952 abbiano prestato per almeno due anni complessivamente effettivo e lodevole servizio quale titolare, gerente o supplente di ricevitoria; per coloro che abbiano prestato servizio in tali qualità durante il medesimo periodo di tempo per più di quattro anni, il detto limite di età di anni 49 è aumentato di tanti anni quanti sono quelli del servizio stesso come sopra prestati oltre i quattro.

Per beneficiare dei detti limiti di età gli interessati non devono essere cessati dal servizio per motivi disciplinari o per dimissioni.

Per gli aumenti di detti limiti di età è considerato equiparato al servizio di supplente, per non più di dieci anni, il servizio di ruolo in qualunque tempo prestato presso la amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dal quale non sia cessato per motivi disciplinari, e per il quale non sia dovuta la pensione.

Nel concorso medesimo per i coadiutori che rivestono tale qualifica e l'abbiano rivestita per almeno tre anni dalla data del bando di concorso il limite massimo di età è stabilito in 45 anni ».

ZANIBELLI. Noi insistiamo su questo emendamento. Rimane solamente viva l'esigenza di riportare al 25 per cento l'aliquota di cui alla quarta riga dell'articolo 15 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo ultimo emendamento dell'onorevole Zanibelli tendente a sostituire al primo comma le parole « non superiore al quindici per cento » con le altre « non superiore al venticinque per cento ».

(È approvato).

L'articolo 15 nel complesso rimane pertanto così formulato:

« Nel primo concorso per posti di ufficiale che sarà indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, un'aliquota non superiore al venticinque per cento dei posti messi a concorso è riservata ai coadiutori o reggenti di agenzia,

già gerenti o supplenti con contratto a tempo indeterminato presso ricevitorie classificate agenzie ai sensi dell'articolo 96 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, i quali dal 1° ottobre 1952 abbiano prestato servizio anche non continuativo come coadiutore o reggente di agenzia per almeno tre anni. Per l'ammissione al concorso dei predetti coadiutori e reggenti si prescinde dal limite di età e dal titolo di studio.

Nel concorso di cui al precedente comma il limite massimo di età per partecipare al concorso stesso è elevato a quaranta anni per gli ex titolari, gerenti e supplenti di ricevitoria, i quali dopo il 1° luglio 1941 e anteriormente al 1° ottobre 1952, abbiano prestato per almeno due anni complessivamente effettivo e lodevole servizio quale titolare, gerente o supplente di ricevitoria. Tale limite è ulteriormente elevato a favore del predetto personale, di tanti anni di servizio quanti sono quelli prestati nel periodo considerato oltre i quattro anni; in ogni caso il limite massimo non può superare i quarantacinque anni.

Tale beneficio si applica anche al personale non in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché non cessato dal servizio per motivi disciplinari o per dimissioni.

Per gli aumenti dei detti limiti di età è considerato equiparato al servizio di ufficiale, per non più di dieci anni, il servizio di ruolo in qualunque tempo prestato alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal quale non si sia cessato per motivi disciplinari, e per il quale non sia dovuta la pensione».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Vi è un articolo 15-bis, presentato dall'onorevole De Biagi e concordato in sede di Comitato ristretto. Ne do lettura.

«Ai giornalieri in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà riservato apposito concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ufficiale. Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16.

«Coloro che già supplenti di ricevitoria siano rimasti, ai sensi del primo comma dell'articolo 110 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, come coadiutori presso le agenzie, sono iscritti nell'albo dei supplenti di cui all'articolo 46 dello stesso testo unico, qualora le agenzie stesse vengano classificate tra gli uffici locali in seguito a revisione ovvero vengano soppresse. Per tale iscrizione è necessario che i coadiutori abbiano continuamente rivestito, fino alla data della riclassificazione o soppressione, tale qualifica o quella di reggente dell'agenzia riclassificata o soppressa, vi abbiano prestato lodevole servizio, siano in possesso dei requisiti prescritti e non abbiano raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo.

Per ottenere l'inquadramento nell'albo gli interessati debbono, a pena di decadenza, presentare domanda al Ministero entro tre mesi dalla data della riclassificazione o della soppressione».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17.

«In relazione alla modifica apportata dalla presente legge all'articolo 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nei confronti dei coadiutori già nominati all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa, si prescinde dal possesso del prescritto titolo di studio limitatamente al rapporto già instaurato».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18.

«I posti di ricevitore ed di portalettere disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere assegnati senza concorso, entro un anno, ai ricevitori e portalettere provvisori che alla data stessa prestino servizio nel posto da almeno tre anni con detta qualifica.

I posti non assegnati in applicazione del comma precedente sono conferiti, entro un anno, mediante concorso per titoli riservato ai ricevitori e portalettere provvisori che abbiano prestato, con detta qualifica, almeno un anno di servizio nell'ultimo quinquennio. Il

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

concorso viene espletato con le norme ordinarie; nella formazione della graduatoria relativa a ciascun posto, per i ricevitori e portaflettere provvisori che alla data in cui è indetto il concorso vi prestino lodevole servizio da data anteriore al 1° gennaio 1958, il periodo di servizio prestato nel posto medesimo è valutato al triplo.

I posti non coperti in applicazione dei commi precedenti sono considerati disponibili per il concorso secondo le norme ordinarie».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19.

« Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può restare in servizio anche oltre il 65° anno di età limitatamente al periodo necessario per il conseguimento del diritto al trattamento minimo di quiescenza e comunque non oltre il 70° anno di età ».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti.

da parte degli onorevoli Cappugi, Zanibelli, Pastore, Menotti, Bima, Troisi, Gatto, Gitti e De Biagi:

« Sostituirlo con il seguente ».

« Il limite di età per il collocamento a riposo del personale che sia in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto resta fissato a 70 anni.

Il personale medesimo può però chiedere il collocamento a riposo quando abbia compiuto 65 anni ».

da parte degli onorevoli Francavilla, Bogoni, Cacciatore e Rubeo:

« Sostituirlo con il seguente »:

« Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può restare in servizio anche oltre il 65° anno di età limitatamente al periodo necessario per il conseguimento del diritto al trattamento minimo di quiescenza.

I direttori di ufficio locale ed i titolari di agenzia, nominati tali ai sensi dell'articolo 98, possono rimanere in servizio fino al compimento del 70° anno di età ».

da parte degli onorevoli Simonini e Ceccherini:

« Sostituirlo con il seguente »:

« Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il limite

di età per la dichiarazione della cessazione dal servizio ai sensi dell'articolo 45 deve rimanere fissato a 70 anni, eccezion fatta per i direttori di ufficio locale e per i titolari di agenzia nominati tali ai sensi dell'articolo 98, nei cui confronti la cessazione dal servizio è differita a quando avranno maturato il diritto a pensione a carico del Fondo di cui all'articolo 77, tenuto conto del periodo riscattabile ai sensi dell'articolo 112 ».

ZANIBELLI. Per l'articolo 19 il Comitato, dopo lunga discussione, ha concordato un testo che praticamente conserva quello originale del disegno di legge con la soppressione dell'ultima frase: « ... e comunque non oltre il 70° anno di età ».

Varie tendenze si sono manifestate nel corso della discussione fra le quali quella che voleva consentire il mantenimento al personale in servizio alla data dell'ottobre 1952, della possibilità di mettersi in quiescenza anche oltre il 65° e il 70° anno di età, ma più di tutte è emersa la necessità che il personale possa mettersi in quiescenza con un minimo di pensione.

PRESIDENTE. Domando ai primi presentatori degli emendamenti che ho letto se intendono mantenerli.

ZANIBELLI. Ritiro anche a nome degli altri, naturalmente, il nostro emendamento.

FRANCAVILLA. Anche noi ritiriamo.

CECCHERINI. Ritiro, anche a nome dell'onorevole Simonini, il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento concordato: sopprimere l'ultima frase: « ... e comunque non oltre il 70° anno di età ».

(È approvato).

L'articolo 19 rimane pertanto così formulato:

« Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può restare in servizio anche oltre il 65° anno di età limitatamente al periodo necessario per il conseguimento del diritto al trattamento minimo di quiescenza ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20:

« Entro il periodo di applicazione previsto dall'articolo 360 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

n. 3, le norme contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53, sono estese, con gli stessi criteri e modalità, agli iscritti al Fondo per il rattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.
(È approvato).

Sono stati presentati ben quattro articoli aggiuntivi col numero 20-bis, e cioè:

da parte degli onorevoli Bogoni, Francavilla, Rubeo e Mancini:

ART. 20-bis

« Al personale degli uffici locali ed agenzie spetta lo stesso trattamento di pensione previsto per gli impiegati di ruolo, consentendo a possibilità di riscatto per tutti gli anni di servizio comunque prestato alle dipendenze dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anche presso le ex ricevitorie poste e telegrafi.

Tutte le norme relative al problema della quiescenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono abrogate.

Per il riscatto si seguiranno le norme vigenti stabilite per il riscatto dei servizi resi in qualità di impiegato civile non di ruolo.

L'Istituto postelegrafonici è autorizzato a provvedere alla gestione del Fondo e alla liquidazione del trattamento di pensione ».

da parte degli onorevoli Cappugi, Zambelli, Menotti, Bima, Troisi, Gatto, Gitti, De Biagi.

« Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

ART. 20-bis

« Con successivo provvedimento da emanarsi entro il 31 dicembre 1958 i procaccia, gli scortapioghi e gli scambisti con obbligazione personale aventi una prestazione di almeno quattro ore giornaliere saranno equiparati giuridicamente ed economicamente ai ricevitori e portalettere ».

da parte degli onorevoli Simonini, Ceccherini:

« Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

ART. 20-bis

Con provvedimento successivo da emanarsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore della pre-

sente legge saranno fissati i criteri di equiparazione dei procaccia ai portalettere ».

da parte dell'onorevole Pintus:

« Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis

Il comma settimo dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 656, del 5 giugno 1952 è sostituito dal seguente:

« Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un impiegato della Amministrazione centrale predetta di grado non inferiore all'8° del personale direttivo amministrativo od al 7° delle carriere di concetto del personale amministrativo contabile o dei direttori ed ispettori di ragioneria; in caso di assenza o di impedimento egli è sostituito da un segretario supplente di grado non inferiore al 9° ».

COLASANTO, *Relatore*. Tre degli articoli 20-bis proposti si riferiscono: il primo alla quiescenza e non c'è che da ripetere quanto già si è detto: la relativa materia non rientra nell'ambito di questo disegno di legge. Gli altri due prevedono la sistemazione dei procaccia e anche a questo si provvederà in seguito.

Resta l'articolo 20-bis proposto dall'onorevole Pintus, il quale si riferisce alla nomina del segretario della Commissione centrale. Praticamente l'emendamento Pintus mirava ad attuare la nomenclatura che effettivamente è stata attuata in una nuova formulazione redatta dall'onorevole De Biagi in sede di Comitato ristretto del seguente tenore:

« Il comma settimo dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 656, del 5 giugno 1952, è sostituito dal seguente:

« Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un impiegato della Amministrazione centrale con la qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe o segretario principale od equiparato; in caso di assenza o di impedimento è sostituito da un segretario supplente con la qualifica non inferiore a segretario ».

PINTUS. Aderisco alla nuova formulazione testè letta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto in votazione l'articolo 20-bis, concordato dal Comitato.

(È approvato).

Comunico che gli emendamenti sostitutivi dell'articolo 20-bis firmati rispettivamente da-

gli onorevoli Simonini e Ceccherini, e Cap-pugi, Zanibelli ed altri sono stati ora tutti ritirati dai rispettivi presentatori.

Rimane da discutere l'articolo 20-*bis* presentato dagli onorevoli Bogoni, Francavilla ed altri.

Se non vi sono obiezioni, sarebbe opportuno discutere prima un emendamento aggiuntivo come articolo 20-*ter*, presentato dagli onorevoli, Francavilla, Bogoni Bensi, Calandrone Pacifico:

« Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà provveduto alla equiparazione ai ricevitori e portalettere dei procaccia e scambisti, con apposito provvedimento di legge ».

FRANCAVILLA. Riservandomi di ritornare sull'articolo 20-*bis* proposto dall'onorevole Bogoni, da me, dall'onorevole Rubeo ed altri, debbo far presente in merito all'articolo 20-*ter* che il Governo non può instaurare il principio di rifiutare — come ha fatto in sede di discussione generale — un articolo di legge che lo impegna a presentare un determinato disegno di legge entro sei mesi dall'approvazione del presente.

MATTARELLA. *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Confermo che la legge deve contenere norme per i cittadini, a meno che si tratti di una legge che delega al Governo competenze legislative spettanti al Parlamento. Non è questo il caso, e pertanto il Governo può solo accettare in materia una raccomandazione contenuta in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Per norma generale, il Parlamento non vota un articolo di legge col quale invita il governo a disciplinare una materia entro un tempo determinato. Questo si può fare con un decreto del Presidente della Repubblica. Il Parlamento impegna il Governo con ordini del giorno. Prego pertanto gli onorevoli presentatori di non insistere e di presentare un ordine del giorno il più impegnativo possibile per il Governo.

FRANCAVILLA. Non insisto.

PRESIDENTE. Prendo atto e ricordo che è stato presentato anche un articolo 20-*quater* che è il seguente, presentato dagli onorevoli Bogoni, Francavilla, Reali, Fiorentino:

« Tutti i giornalieri, presenti in servizio al 30 giugno 1957, sono nominati supplenti ».

Esso deve essere considerato assorbito dal nuovo articolo 15-*bis* già approvato.

Vi è ora l'emendamento Francavilla ed altri sull'articolo 20-*bis*, già letto

FRANCAVILLA. L'articolo 20-*bis* da noi presentato riguarda il problema della quiescenza sul quale abbiamo avuto la più lunga discussione e il più lungo dibattito in seno al Comitato ristretto.

Non voglio riportare neppure un riassunto di tale discussione per non ritardare i lavori della Commissione. È chiaro però — e lo è stato fin dall'inizio — che questo punto, sul quale abbiamo richiamato l'attenzione della Commissione e del Comitato ristretto, è il punto fondamentale che decide e deciderà anche del nostro atteggiamento definitivo nei riguardi del disegno di legge in esame.

Si tratta di una questione che sta a cuore in modo particolare ai dipendenti delle ricevitorie, dai quali — e i colleghi me ne debbono dare atto — abbiamo avuto le lettere più toccanti, e d'altra parte il problema è di tale ampiezza e tocca tali aspetti umani che merita e avrebbe meritato a parere mio una maggiore attenzione, oggi, da parte del Governo e da parte della nostra Commissione.

Noi abbiamo fatto in modo, nei nostri lavori, che si potesse giungere per tutto ad una soluzione autonoma, e ci dispiace che su questo punto non siamo giunti a nessun risultato.

Vi sono delle questioni — come questa — sulle quali il Governo ha già avuto tempo a sufficienza per decidere: tuttavia esso si trincerava dietro il pretesto di avere in corso la preparazione di un disegno di legge generale sul problema della quiescenza, e prega pertanto di stralciare l'argomento particolare dal disegno di legge in esame per inserirlo nel nuovo disegno di legge in corso di elaborazione.

Oltre a questo primo ostacolo posto dal Governo, ve n'è un altro, ed è quello dell'onere derivante dall'approvazione di questo articolo 20-*bis*. Secondo una indicazione, che ci è stata fornita dal Sottosegretario onorevole Caiati, l'approvazione dell'articolo 20-*bis* da noi proposto comporterebbe un onere di circa 45-50 miliardi. In realtà noi siamo andati ad esaminare se la questione sia realmente di tale ampiezza, perché si tratta di 50 mila dipendenti, ed una spesa di 50 miliardi significherebbe che si dovrebbe corrispondere in media un milione ciascuno; e possiamo dire che i dati forniti dall'Istituto, sia pure limitati: ad alcune categorie, davano una spesa preventivata in 19 miliardi.

Per di più non bisogna dimenticare che detti oneri debbono essere considerati come diluiti in un certo numero di anni.

Ora, se è vero che il Governo ha in elaborazione un disegno di legge che tratta in ge-

nerale tutta la materia della quiescenza e che quindi comporterà un determinato onere che dovrà essere approvato dalla Camera, non vedo perché una quota parte di detto onere unitamente alla disposizione di cui all'articolo 20-bis da noi presentato non possa essere approvata dalla nostra Commissione col disegno di legge attualmente in esame. Io credo che la categoria interessata, specialmente su questo punto rimarrà assai scontenta quando constaterà che il disegno di legge è stato approvato stralciando questo principio.

Vi è il problema della copertura dell'onere e della minaccia di accusa di boicottaggio della legge per chi presenta un emendamento che comporti nuovi oneri e che pertanto deve tornare per il parere alla Commissione finanze e tesoro; ma noi pensiamo che non vi è boicottaggio quando si tratta di un effettivo miglioramento per la categoria, e, quanto agli oneri, vediamo che in molti casi quando si vuol trovare la copertura la si trova.

Ecco perché insistiamo su questo articolo 20-bis, intendendo così accennare alla possibilità che un accordo si possa raggiungere anche in seno alla Commissione sul problema della quiescenza: un accordo che non può essere raggiunto con un semplice ordine del giorno che non può soddisfare la categoria in quanto purtroppo si conosce l'esito che in generale spetta agli ordini del giorno. Ho fiducia che una soluzione possa essere trovata in quello spirito di collaborazione di cui anche noi abbiamo dato prova nel corso della discussione di questo disegno di legge alla cui approvazione dobbiamo giungere, sì, ma con piena soddisfazione degli interessati.

ZANIBELLI. Non mi illudo di far mutare opinione ai colleghi in ordine all'articolo che stiamo esaminando. Ho già avuto modo di dichiarare — e ritengo di doverlo ripetere in questa sede — che noi potremmo essere accusati di non essere del tutto sensibili alle esigenze di una categoria di lavoratori, potremmo essere accusati di aderire a una tesi del governo non tenendo conto degli interessi di una categoria di lavoratori, ma debbo però aggiungere che nessuno può accusarci di scarsa sensibilità verso questo problema.

L'organizzazione sindacale, con la quale abbiamo tenuto contatti in questa ultima fase e che rappresenta la larghissima maggioranza dei lavoratori della categoria, non può trascurare l'importanza che assume la regolamentazione della quiescenza per i 50 mila dipendenti degli uffici locali e delle agenzie.

Prova ne sia che ha fatto la necessaria azione presso il governo e il Parlamento allo

scopo di affrontare e risolvere il problema, che non è problema di spesa ma riveste aspetti di natura giuridica conseguenti alla mutata situazione in cui si trovano i detti 50 mila dipendenti.

All'entrata in vigore del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 656 gli appartenenti alla categoria avevano una posizione del tutto propria; siamo riusciti in quest'ultimo periodo a realizzare il primo passo del suddetto decreto del quale oggi vediamo infiniti difetti. L'articolo 20-bis presentato dagli onorevoli Bogoni e Francavilla, non può essere espressione sentita di una volontà come non può considerarsi un articolo che risolve in poche righe un problema così vasto e così complesso che ha richiesto diversi anni di lavoro della commissione incaricata di giungere alla formulazione del testo, sul quale è ancora in corso la discussione. Facciamo in modo da impegnare il Governo a porre un termine ai lavori di quella commissione preparatoria; facciamo in modo che il Governo si renda conto della esigenza che noi esprimiamo facendoci portavoce della categoria.

Io sono soddisfatto in questa sede politica di presentare delle richieste che vanno oltre una certa conclusione realizzata in sede sindacale, ma sono convintissimo che l'ottimo in questa materia lo avremo quando si raggiungerà un accordo tra Governo e Parlamento senza che qui si stia a discutere l'emendamento *b* o l'emendamento *c*, svalORIZZANDO l'azione sindacale e mettendo in luce l'azione politica.

Noi riteniamo di interpretare fedelmente il pensiero della larghissima maggioranza degli appartenenti al settore, organizzati nella nostra federazione, nel dire che non si può liquidare un problema così importante con un solo articolo. Riteniamo di impegnare il Governo a presentare una proposta che sia definitiva e da parte nostra assicuriamo l'appoggio più efficace.

Mi auguro che ciò sia fatto da noi, diversamente sarà fatto dalla Commissione competente nella prossima legislatura e quando Governo e organizzazioni sindacali abbiano raggiunto in linea di massima un accordo. In questo senso ritengo di esprimere il pensiero dei colleghi sindacalisti in particolare, ma anche del mio gruppo, nel dire che non possiamo aderire alla formulazione dell'onorevole Francavilla.

BOGONI. È vero che non si può con un solo articolo risolvere un problema così importante. Noi sappiamo che i lavori del co-

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

mitato incaricato della preparazione del disegno di legge sono molto avanzati, anzi mi sembra che siano già terminati, però l'iter non solo parlamentare ma anche ministeriale del provvedimento richiederà molti mesi. Io spero che il Governo nel suo disegno di legge di prossima presentazione vorrà tenere conto delle esigenze del sindacato in modo che il provvedimento, quando arriva in questa sede, troverà la via facile per l'approvazione.

Ritengo che passerà ancora del tempo prima che quel provvedimento sia approvato; potrà esserlo in questo scorcio di legislatura oppure nell'altra? Ecco perché noi proponiamo il nostro emendamento e insistiamo su di esso: vi sono esigenze tecniche e problemi giuridici che non possono essere rimandati. È stato detto che occorrono 50 miliardi, non credo, saranno molto di meno; forse 13 più 6 divisi però in venti anni, trenta anni. Il danaro si può trovare. C'è l'Istituto postelegrafonici che può dare i fondi, in ogni modo l'onere dell'amministrazione non è tale che possa comportare il ricorso al Tesoro e all'accantonamento della legge che stiamo discutendo.

Gli amici dell'altra sponda ci dicono che sono ben lieti di dare la loro adesione al prossimo disegno di legge; ma quando verrà? Permetteteci di credere che le cose andranno per le lunghe, dopo tanti anni che aspettiamo. Se verrà accantonato il nostro articolo, in certo qual modo voi allontanerete la soluzione del problema della quiescenza.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non è possibile, come ha detto l'onorevole Zambelli, che un problema così complesso possa essere risolto in una maniera semplicistica con una norma di questo genere, con degli oneri che, anche se fossero dell'ordine indicato dall'onorevole Francavilla, sarebbero sempre notevolissimi. Egli ha parlato di 19 miliardi soltanto per alcune categorie, il che fa pensare che i calcoli fatti dall'amministrazione — secondo cui l'approvazione dell'articolo comporta la spesa di 50 miliardi — debbano essere esatti. Si dice che l'onere verrà ripartito in trenta anni. Anzitutto, questa della ripartizione è una cosa che dovrebbe essere discussa, ma che non si pone neanche con l'articolo perché quando si prevede il riscatto, il Governo deve potere far fronte immediatamente al riscatto stesso. Ci sono poi motivi di ordine tecnico e di ordine finanziario che non consentono di poter approvare l'articolo stesso.

Si è detto: voi state predisponendo un disegno di legge. Come intendete finanziarlo?

Rispondo: il disegno di legge che si sta predisponendo potrebbe non rispecchiare integralmente il punto di vista sostenuto dall'onorevole Francavilla e tradotto nell'articolo aggiuntivo e potrebbe costare di meno. Ma in quella sede della preparazione e approvazione del nuovo disegno di legge il Governo si farà carico del reperimento delle somme necessarie.

Ma non si può in questa sede — anche per un ostacolo di carattere costituzionale non superabile — non si può approvare un articolo che comporta una spesa di parecchi e svariati miliardi senza che ci sia la copertura.

Io dichiaro che mi oppongo all'articolo aggiuntivo proposto per le ragioni di carattere tecnico e finanziario già esposte. Pertanto, nell'ipotesi in cui fosse approvato, a me non resterebbe che la richiesta di rimessione in aula dell'intero disegno di legge con le conseguenze e responsabilità che ne derivano per tutti.

Non è pensabile che in un disegno di legge che comporta un onere di 4 miliardi e mezzo noi inseriamo un articolo che comporta un maggior onere di 50 miliardi circa.

FRANCAVILLA. Vi è un aumento delle tariffe che darà un maggiore gettito all'azienda postelegrafonica.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Dichiaro formalmente alla Commissione che al di là dei limiti fissati per la copertura finanziaria non c'è più margine. L'aumento delle tariffe avrebbe dovuto servire in buona parte ad assorbire l'onere delle competenze accessorie. Ella, onorevole Francavilla, parte dal presupposto che il bilancio abbia un margine attivo; invece non lo ha. Il bilancio, malgrado le tariffe aumentate, non è in grado di andare al di là degli oneri previsti con i due disegni di legge n. 3219 e 3220.

PRESIDENTE. Vorrei fare presente che se dobbiamo chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro, aspetteremo fino a gennaio prima di riprendere la discussione.

FRANCAVILLA. In questo modo ella ci deve dare atto che noi siamo sottoposti a una specie di taglione: o bere o affogare.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. L'introduzione di quest'articolo, che riguarda una materia estranea al disegno di legge, altera completamente la portata finanziaria del provvedimento, e quindi io non posso accoglierlo.

FRANCAVILLA. A nostro parere, invece, perché il provvedimento fosse completo, quest'articolo avrebbe dovuto già essere inserito nel disegno di legge presentato dal Governo.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Le prestazioni effettuate in periodo anteriore alla legge del 1952 riguardano una forma di attività privata ed è quindi un problema diverso da quello della sistemazione degli uffici e del personale degli uffici, tanto che può essere tranquillamente stralciato. Le stesse organizzazioni sindacali si stanno incontrando ripetutamente con gli organi del Ministero per la discussione del nuovo schema di disegno di legge; e questo significa che le organizzazioni sindacali si sono rese conto della necessità di stralciare il relativo problema.

FRANCAVILLA. Insisto perché l'emendamento sia votato.

CECCHERINI. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Bogoni, Francavilla, Rubeo e Mancini che, se approvato, andrà inserito dopo l'articolo 20.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 21. Ne do lettura:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni farà fronte con le disponibilità del proprio bilancio ».

La IV Commissione (Finanze e tesoro) ha subordinato il suo parere favorevole all'inserimento del seguente emendamento, che sostituisce le parole « del proprio bilancio » con le altre « provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1957, n. 55, recante modifiche ad alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche ».

Pongo in votazione l'articolo 21 comprensivo dell'emendamento.

(*È approvato*).

L'onorevole De Biagi ha presentato il seguente ordine del giorno, firmato anche dagli onorevoli Zanibelli, Troisi, Menotti, Petrucci, Gatto, Scalia, Colasanto e Pintus:

« La VIII Commissione, riconosciuta l'impossibilità tecnica di regolare col presente disegno di legge la complessa materia del trattamento di quiescenza del personale addetto agli uffici periferici dell'Amministrazione postelegrafonica;

constatata l'urgenza di riformare profondamente le attuali inadeguate norme vigenti, per poter assicurare al personale suindicato e specialmente a quello più anziano proveniente dalle ex ricevitorie, un più equo trattamento di pensione;

preso atto delle dichiarazioni del Ministro,

impegna il Governo

a predisporre nel più breve tempo possibile un organico provvedimento in materia, che sodisfi appieno le istanze della benemerita categoria, assicurando un equo e dignitoso trattamento di quiescenza ».

FRANCAVILLA. Chiediamo che l'ordine del giorno sia votato per divisione, dato che i nostri gruppi socialista e comunista si asterranno sul primo paragrafo.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo accetta l'ordine del giorno, perché ha già in elaborazione un disegno di legge sulla materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo paragrafo dell'ordine del giorno, sul quale i gruppi socialista e comunista hanno dichiarato di astenersi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il resto dell'ordine del giorno.

(*È approvato*).

Segue il seguente ordine del giorno degli onorevoli Francavilla, Ceccherini, Zanibelli, Pintus e Bogoni:

« La VIII Commissione permanente, esaminando il disegno di legge n. 3219, invita il Governo a consentire il distacco, presso il consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonico e presso gli uffici dell'Amministrazione, dei dirigenti sindacali designati dalle federazioni nazionali interessate ».

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno.

(*È approvato*).

Segue ancora un altro ordine del giorno presentato dagli onorevoli De Biagi, Zanibelli, Basile Guido, Scalia, Troisi, Colasanto, Gatto, Petrucci e Pintus:

« La VIII Commissione, riconosciuta la necessità di provvedere ad una più adeguata sistemazione giuridica ed economica della categoria dei procaccia, scambisti, scortapioghi, superando l'anacronistico rapporto attuale di « obbligazione personale » e tenendo presente la sua aspirazione alla equiparazione ai portatelettere;

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

invita il Governo

a predisporre e presentare nel più breve tempo possibile un disegno di legge che accolga le giuste aspirazioni degli interessati ».

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno.

(È approvato).

Il disegno di legge n. 3219 sarà votato a scrutinio segreto. Dichiaro nello stesso tempo assorbite dal medesimo le proposte di legge di iniziativa dei deputati Bima: « Riapertura dei termini previsti dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, per quanto riguarda la successione del coniuge o dei figli di titolari di uffici locali dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni » (2630) e Colitto. « Valutazione del servizio prestato nelle ex ricevitorie postelegrafoniche ai fini della progressione in carriera » (2863).

FRANCAVILLA. Per dichiarazione di voto. Dobbiamo esprimere il nostro rammarico per non essere stato accettato il principio fondamentale per il quale ci siamo energicamente battuti e che riguarda il problema della quiescenza. Per gli altri problemi, riconosciamo che alcuni risultati sono stati strappati attraverso discussioni e dibattiti e soprattutto con la lotta dei postelegrafonici. Alcuni di questi risultati erano già contenuti nel testo del provvedimento, altri e più importanti sono contenuti negli emendamenti che sono stati accettati dal Governo, e ci riferiamo in modo particolare alla questione di principio di non considerare definitivo per la categoria il provvedimento che andiamo a votare. D'altra parte è stato anche detto — e non soltanto da elementi del gruppo democristiano — che si è giunti a questa legge con ritardo rispetto all'indicazione stessa della legge-delega, senza tenere conto della necessità di avere prima la riforma dei servizi e poi la riforma delle carriere.

Per tali motivi il mio gruppo si asterrà dal voto sul disegno di legge, volendo con ciò indicare la sua posizione non di assoluto diniego per i risultati raggiunti ma di assoluta e piena adesione ai principi e alle questioni che noi abbiamo posto e che non sono stati accolti nel disegno di legge.

BENSI. Per dichiarazione di voto. La nostra astensione vuole significare che i problemi della categoria non sono stati risolti con

la legge che stiamo approvando. Il nostro augurio è che le promesse fatte dal Ministro non restino tali ma che diventino realtà al più presto.

ZANIBELLI. Il nostro gruppo voterà a favore del disegno di legge; il personale interessato sarà, nel complesso, soddisfatto.

Noi siamo convinti che, anche se i nostri emendamenti non sono stati completamente accolti dal Governo, le speranze delle categorie rimangono innegabilmente integre rispetto alle loro esigenze; e questo disegno di legge costituisce anche un impegno di azione nei confronti di un piano di definitiva sistemazione del personale dipendente dalle ricevitorie e dalle agenzie postali.

Comunque mi piace in questa sede ricordare come un anziano direttore di un ufficio locale, in un incontro che io ebbi con i rappresentanti di quella categoria, mi disse che, qualche anno prima, egli non era in grado di dire in pubblico quanto guadagnasse, perché la cifra esigua avrebbe potuto far sorgere il sospetto che si dovesse ricorrere a sistemi poco leciti per vivere. Oggi — aggiungeva — siamo lieti di constatare che ci siamo tolti da una condizione di inferiorità rispetto agli altri lavoratori dello Stato.

Altre tappe, comunque, ci restano davanti, che sono per noi un impegno, ma anche quel che abbiamo fatto è qualcosa che merita un certo apprezzamento per aver accettato talune richieste contenute in questo provvedimento che, con buona volontà, ci accingiamo ad approvare.

DUCCI. Appare evidente che, se con questa legge si voleva sistemare la categoria, essa ha fallito il suo scopo. Non possiamo accettare la teoria dell'onorevole Ministro che in sostanza è stata espressa in questo senso: per ciò che riguarda il personale più bisognoso, il personale più umile, la questione della quiescenza è materia che deve far parte di un'altra legge. Non possiamo tacere il nostro rammarico per non aver potuto vedere realizzate le aspirazioni delle categorie più modeste. Per tali ragioni noi ci asterremo dalla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Variazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952,

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

n. 956, in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie, servizi di portalettere e relativo personale » (3219):

Presenti	43
Votanti	23
Astenuti	20
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Basile Guido, Bima, Boidi, Borsellino, Burato, Ceccherini, Cervone, Colasanto, De Biagi, De Capua, Durand de la Penne, Gatto, Jervolino Angelo Raffaele, Lombardi Pietro, Lucchesi, Menotti, Murdaca, Petrucci, Pintus, Sensi, Troisi, Viale e Zanibelli.

Si sono astenuti:

Bensi, Bogoni, Cacciatore, Calandrone Pacifico, Cerreti, Concas, Ducci, Fiorentino, Francavilla, Graziadei, Jacoponi, Lombardi Carlo, Maniera, Moscatelli, Pigni, Reali, Roasio, Rubeo, Sala, Semeraro Santo.

In congedo:

Farinet e Spadola.

La seduta termina alle 14.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI